



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 194 del 15/12/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 21 novembre 2011, n. 272

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii. - Procedimento integrativo alla Valutazione Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicato in Via Fiordalisi - Zona Industriale - Comune di Modugno (Ba) - Proponente: Ecoenergia S.r.l.

L'anno 2011 addì 21 del mese di Novembre in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche, confermata dal Dirigente ad interim dell' Ufficio VIA/VAS ing. Caterina Dibitonto, e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le per la V.I.A. (ex R.R. N. 10/2011, art.1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE:

- In data 14.02.2002 la società EcoEnergia richiedeva al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari (di seguito Consorzio) l'assegnazione di un area nell'agglomerato industriale di Bari-Modugno per la realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a combustibile da rifiuti (di seguito cdr) e biomasse da 10 MW.
- Con deliberazione n. 147/02 del 04.04.2002 il Consorzio si impegnava ad assegnare, a condizione che fossero positivamente definite le procedure di acquisizione di alcuni terreni, una superficie di suolo estesa circa mq. 35.000 ed in catasto individuata al Foglio di Mappa n. 6 del Comune di Modugno, alle p.lle 630, 632, 628, 84, 626, 185, 186, 225, 70, 224, 78, 80, 81, 82, 671, 674, 675, 802, 692, 187 e alle p.lle 44. 231 e 86 (non ancora nella piena disponibilità dell'Ente) al prezzo di euro 27,00/mq. oltre IVA;
- In data 31.05.2002 veniva sottoscritta tra la società EcoEnergia ed il Consorzio una convenzione preliminare che stabiliva i rapporti tra le parti e contestualmente veniva versato da parte della EcoEnergia un primo acconto del prezzo pattuito;
- In data 03.06.2002 veniva consegnata alla ditta EcoEnergia la porzione del suolo assegnato e già nella disponibilità del Consorzio per mq. 28.750 consistente nelle p.lle 630, 628, 84, 624 (parte), 185 (parte), 186 (parte), 225 (parte), 70 (parte), 224, 78, 80, 81, 82, 671, 674, 675, 802, 692, 187 (parte) e 632 tutte del Foglio di Mappa n. 6 del Comune di Modugno;
- In data 04.06.2002 il Consorzio rilasciava il proprio nulla osta n. 60 al progetto presentato dalla ditta EcoEnergia con l'istanza del 14.02.2002;
- Con nota del 03.01.2003 la società EcoEnergia comunicava al Consorzio di aver diffidato il Comune di Modugno al rilascio della Concessione Edilizia atteso il parere favorevole del Consorzio e la nota dello stesso Comune n. 48297/2002 di chiusura dell'istruttoria a firma del Dirigente del Settore Tecnico e del

Responsabile del Procedimento;

- In riferimento alla diffida al Comune di Modugno presentata dalla EcoEnergia per il rilascio della Concessione Edilizia, il Consorzio con nota prot. n. 150 del 16.01.2003 indirizzata alla Eco-Energia S.r.l. e per conoscenza al Comune di Modugno, visto il parere regionale in ordine alla proposta di variante adottata con Delibera Consortile n. 525/99 del 04.08.1999 di cui alla Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 297 del 21.03.2000, visto il P.U.T.T. adottato nel 1993 ed approvato definitivamente dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1748 del 15.12.2000 e visto infine che la variante al P.R.G. vigente approvata con Delibera Consortile n. 158 del 09.04.2002 non apportava modifiche ai regime dei suoli nella zona interessata dall'impianto suddetto confermava la validità del proprio nulla osta n. 60 del 04.06.2002;
- In data 06.02.2003 veniva consegnata alla società EcoEnergia anche la restante porzione del suolo estesa circa mq. 6.250 consistente nelle p.lle 231 (parte), 86 e 444 tutte del Foglio di Mappa n. 6 di Modugno, contestualmente la società EcoEnergia provvedeva al versamento del secondo acconto;
- Il Comune di Modugno in data 05.04.2003 con nota prot. n. 16878 comunicava alla EcoEnergia il diniego della conclusione del procedimento per il rilascio del Permesso di Costruire;
La ditta EcoEnergia proponeva ricorso al TAR Puglia per l'annullamento dei suddetti atti del Comune di Modugno e per l'accertamento dell' illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di concessione edilizia avanzata in data 17.06.2002 allo stesso Comune;
- Con nota del 07.08.2003 la ditta EcoEnergia trasmetteva la sentenza del TAR Puglia - Seconda Sezione - n. 397/03 che dichiarava inprocedibile il ricorso limitatamente alla domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio, rimettendo in via ordinaria la prosecuzione della controversia;
- In data 06.10.2003 il Comune di Modugno rilasciava il Permesso di Costruire n. 47 a favore della EcoEnergia per la realizzazione dell'iniziativa proposta ed in data 12.10.2003 la ditta EcoEnergia comunica al Comune di Modugno l'inizio lavori;
- Con nota del 16.04.2004 la società EcoEnergia trasmetteva alla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Puglia ed al Comune di Modugno la relazione conclusiva sugli accertamenti effettuati in contrada "Misciano" all'interno delle aree di intervento;
- Con nota prot. n. 3376 del 30.04.2004 la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Puglia rilasciava, per quanto di competenza, nulla osta alla esecuzione delle opere di che trattasi;
- In data 29.09.2004 la Polizia Municipale di Modugno accertava che la società EcoEnergia eseguiva l'inizio lavori di cui ai Permesso di costruire n. 47 senza esibire, in sede di cantiere, la documentazione inerente l'inizio lavori pertanto, ai sensi dell'art. 55 c.p.p., diffidava la stessa società a sospendere l'attività edilizia;
- Il Comune di Modugno in data 18.10.2004 notificava alla ditta Eco-Energia l'avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/1990, relativamente alla verifica della sussistenza degli elementi di legittimità riguardanti il provvedimento autorizzativo n. 47/03;
- Il Comune di Modugno in data 26.11.2004 trasmetteva al Consorzio copia dell'ordinanza n. 0058229 di annullamento in autotutela del provvedimento di Concessione edilizia n. 47 del 06.10.2003;
- In data 14.09.2006 la società EcoEnergia trasmetteva al Consorzio ed al Comune di Modugno copia del progetto di variante in corso d'opera (relativa ad una diversa distribuzione dei corpi di fabbrica) e allegava al progetto la Sentenza del Consiglio di Stato n. 3150/2005 del 05.07.2005 che respingeva il ricorso in appello proposto dal Comune di Modugno per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR PUGLIA - Sezione III - n. 996/2005 concernente il permesso di costruire n. 47 del 06.10.2003;
- In data 02.10.2006 il Consorzio rilasciava parere favorevole al progetto di variante presentato dalla EcoEnergia S.r.l.;
- Il Comune di Modugno, a seguito del nulla osta del Consorzio, emetteva provvedimento di Permesso di costruire n. 60/07 del 24.04.2007;

CONSIDERATO CHE:

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 450 del 25.09.2007 veniva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale all' impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di 10 MW, alimentato da CDR, ubicato in Via Fiordalisi - Zona Industriale -, nel Comune di Modugno, proposto da EcoEnergia S.r.l., - Via Giuseppe Bozzi, 1 - Bari, con il rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso atto.
- In data 09.11.2007 il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari - acquisiva tutti gli atti in originale relativi alla procedura di V.I.A. del termovalorizzatore in argomento;
- Successivamente, il Ministero dell'Ambiente comunicava l'avvio di una procedura di infrazione, ex art. 228 del Trattato C.E, in quanto nelle pubblicazioni di rito concernenti l'avviso di deposito relativo agli elaborati progettuali dell'impianto proposto dalla Appia Energy S.r.l. a Massafra, non erano state esattamente definite le modalità di accesso al pubblico.

Poiché le pubblicazioni effettuate da EcoEnergia S.r.l. presentavano analoghe anomalie, al fine di evitare l'avvio della procedura d'infrazione, il Servizio Ecologia avviava un procedimento integrativo di compatibilità ambientale e con nota prot. n. 8300 del 09.06.2008, trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, all'Amministrazione Provinciale di Bari ed all'Amministrazione Comunale di Modugno, invitava la società EcoEnergia a voler procedere nuovamente al deposito degli atti di interesse, progetto e S.I.A., ed effettuare di conseguenza nuove pubblicazioni secondo le modalità della direttiva comunitaria n. 85/337/CE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, per consentire una più completa possibilità di partecipazione e di consultazione al pubblico interessato;

- In data 23.09.2008 il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari - acquisiva l'incarto relativo alla seduta del Comitato V.I.A. del 05.09.2007 nella quale si era definitivamente la procedura di compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi;

- Con nota prot. n. 14479 del 16.10.2008 il Servizio Ecologia, a seguito di un approfondimento degli atti relativi all'intervento in discussione, comunicava quanto segue alla società proponente, agli enti territorialmente competenti ed alla Procura di Trani:

"...è emerso che nella redazione della Determina Dirigenziale n. 450 del 25.09.2007, relativa al parere espresso dal Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 05.09.2007, tra le prescrizioni elencate a pag. 11 detta predetta D.D. n. 450/0, per mero errore materiale, non è stata trascritta la seguente frase riportata a mano sullo stesso verbale: "ferma restando la verifica della compatibilità urbanistica". In tal senso si ritiene utile rappresentare che, con la citata D.D. n. 450/07, è stato comunque evidenziato (pag. 11, rigo 37) che il parere di compatibilità ambientale "...non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge".

Ciò premesso, nell'ambito del procedimento integrativo alla procedura di Valutazione Impatto Ambientale, volto all'esame delle osservazioni pervenute a seguito delle pubblicazioni effettuate nel rispetto della direttiva comunitaria n. 85/337/CE, così come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, il Comitato Reg.le di V.I.A. provvederà nuovamente a considerare tale aspetto unitamente ad ogni altro utile approfondimento in merito..."

- Con successiva nota prot. n. 10190 del 22.07.2008 il Servizio Ecologia rappresentava alla società proponente la necessità di sospendere i lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto sino alla definizione del procedimento integrativo di V.I.A.;

VISTO CHE:

- con nota acquisita al prot. n. 11402 dell'08.08.2008 la EcoEnergia S.r.l., che nel frattempo aveva cambiato sede sociale in Massafra (Ta), c.da Forcellara San Sergio, comunicava di aver provveduto alle pubblicazioni richieste secondo le modalità previste dalla direttiva comunitaria sopra richiamata, sul BURP n. 119 del 24.07.2008, sul quotidiano a diffusione nazionale "Avvenire" (pag. 23) e sul quotidiano a diffusione regionale "Puglia - Quotidiano di vita regionale" (pag. 07);

- con nota acquisita al prot. n. 11668 del 21.08.2008 il Sindaco del Comune di Modugno trasmetteva nota avente ad oggetto "Atto di significazione e istanza di sospensione lavori ex art. 21 L.R. n. 11/2001";
- con nota acquisita al prot. n. 11716 del 26.08.2008 il Comitato Cittadino Proambiente del Comune di Modugno depositava le osservazioni ex art. 12, comma 1, L.R. n. 11/01 relative all'impianto in argomento.

Analogo deposito veniva effettuato con nota prot. n. 11731 del 26.08.2008 dal sig. Del Zotti Vito, in qualità di responsabile dell'associazione "S. Pio da Pietralcina" con sede in Modugno; a seguire pervenivano le osservazioni dell'associazione "Azione e Tradizione Onore e Fedeltà", del Gruppo dei Verdi di Modugno, dell'associazione "Città Plurale";

- con nota acquisita al prot. n. 11733 del 26.08.2008 il Comune di Modugno - Il Settore Politiche Ambientali e Qualità della Vita - trasmetteva nota a firma del Sindaco, del Dirigente del II Settore, del Responsabile del Procedimento e del Tecnico Incaricato, contenente le osservazioni sull'intervento in oggetto, concernenti gli aspetti di seguito evidenziati:

Osservazione n. 1 - Indeterminatezza della quantità e della provenienza del CDR e della biomassa;

Osservazione n. 2 - Scelta del sito;

Osservazione n. 3 - Tecnologia della camera di combustione;

Osservazione n. 4 - Limiti delle soluzioni tecnologiche adottate;

Osservazione n. 5 - Stima della qualità dell'aria in presenza dell'impianto;

Osservazione n. 6 - Effetti nocivi degli inquinanti;

Osservazione n. 7 - Principi di sostenibilità ambientale;

Osservazione n. 8 - Impatto ambientale dei processi di incenerimento dei rifiuti;

Osservazione n. 9 - Impatti sanitari;

Osservazione n. 10 - Monitoraggio dell'aria;

Osservazione n. 11 - Misure di mitigazione e compensazione ambientale;

Osservazione n. 12 - Analisi comparativa;

Osservazione n. 13 - Rumore;

Osservazione n. 14 - Le B.A.T.;

Osservazione n. 15 - Inesistenza/nullità di titolo di proprietà in capo alla società proponente - Violazioni della disciplina urbanistica e della normativa regionale sulla valutazione di impatto ambientale;

- con nota prot. n. 11819 del 27.08.2008 le osservazioni pervenute venivano trasmesse alla società proponente, con invito a controdedurre ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 11/01;

- con nota acquisita al prot. n. 11896 del 29.08.2008 il Sindaco del Comune di Modugno ribadiva al Servizio Ecologia "...l'illegittimità della prospettazione secondo cui il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale costituirebbe una "integrazione" del precedente e non, piuttosto, che codesta Autorità procedente debba provvedere ad una sua totale rinnovazione...";

- con nota prot. n. 69286 del 31.12.2008 il Comune di Modugno - Il Settore Urbanistica e Gestione del Territorio - trasmetteva ordinanza di:

1) annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.47 del 06/10/2003 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n. 0047610 del 06/10/2003;

2) annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.60 del 24/04/2007 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n.22 del 24/04/2007;

3) ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi "ante operam", ex art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, nonché ex art. 21, comma 2, L.R. Puglia 12 aprile 2001, n. 11 dell'intero lotto di cui al permesso di costruire n. 60 del 24/04/2007, con preavviso di acquisizione al patrimonio comunale, ex art. 31, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, del lotto d'intervento;

- Con nota datata 24.03.2009 la società proponente, in relazione ai lavori di realizzazione dell'impianto in argomento, oggetto di provvedimento di sequestro preventivo d'urgenza della Procura di Bari del

19.09.2008 e successivamente convalidato, informava che con decreto della Procura di Bari datato n. 4594/09 si disponeva il dissequestro delle aree al fine di consentire il completamento dell'iter amministrativo per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e più precisamente del:

- Nulla osta Autorità di Bacino;
- Permesso a costruire;
- Nulla osta ENAC;
- Valutazione di impatto ambientale, oltre l'inserimento delle modifiche tecniche all'impianto già concordate tra i tecnici e i cc. tt.;

• con nota acquisita al prot. n. 4428 del 06.04.2009 veniva trasmesso il nulla osta dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile prot. n. 0008759 del 10.02.20089 che riportava: "...- le opere stesse non sono ubicate all'interno delle aree soggette ai vincoli dei piani di rischio previsti dall'art. 707 comma 5 del Codice della Navigazione (D.L. 15 Marzo 2006 n. 151);

- l'A.M. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi, la non sussistenza di implicazioni;
- l'Enac ha effettuato le valutazioni sotto i profili:

a) dell'impatto dell'ostacolo costituito dall'impianto in argomento, che sviluppa l'altezza massima di m. 45,15 dall'attuale piano di campagna e fora la superficie IHS di mt. 34,35;

b) della prevenzione circa il possibile richiamo di aviofauna provocato dalla presenza di "ecoballe". Tale aspetto è stato oggetto di approfondimenti e chiarimenti formalizzati con la relazione integrativa trasmessa dalla EcoEnergia con nota prot. n.05/09 datata 05.02.2009 dalla quale si evince l'adozione delle misure necessarie per la prevenzione del richiamo di avifauna e del relativo monitoraggio.

Quindi, tenuto conto delle valutazioni dell'Enac nel richiamato documento, nonché delle valutazioni sulle procedure strumentali di precisione e non; si reputa che il suddetto ostacolo pur forando la superficie IHS, non costituisca impedimento significativo alla navigazione aerea e pertanto sulla base della documentazione analizzata, si ritiene che possa essere rilasciato parere positivo alla realizzazione dell'impianto, con le seguenti prescrizioni:

1) l'impianto dovrà essere munito di segnaletica diurna e notturna (quest'ultima dovrà essere realizzata in modo da garantire la continuità di funzionamento anche in caso di black-out) come previsto dal Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'Enac e dovrà essere garantita la manutenzione di tali segnalazioni prevedendo la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della loro vita utile;

2) nella fase di realizzazione dovranno essere adottati sistemi che non impegnino altezze superiori a quelle autorizzate, eventuali ulteriori necessità dovranno avere il preventivo benestare;

3) dovranno essere comunicate all'Enac e per conoscenza alla Direzione Aeroportuale di Bari Palese la data di inizio e fine dei lavori con un anticipo rispettivamente di 90 e di 30 gg. per gli adempimenti di competenza (pubblicazioni aeronautiche);

4) per ciò che concerne la prevenzione circa il richiamo di avifauna di cui al precedente punto b) la valutazione positiva è valida nei limiti e secondo quanto previsto nella relazione integrativa fornita e pertanto qualsivoglia significativa variazione a quanto indicato dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Enac,

Si rilascia, per quanto di competenza, il nulla osta per la realizzazione dell'impianto in oggetto";

• con nota datata 27.04.2009 il consulente tecnico della società EcoEnergia S.r.l., rappresentava che: "... le "modifiche tecniche all'impianto" menzionate nel provvedimento di dissequestro del 23.3.2009 consistono nell'installazione di un sistema di ulteriore riduzione del contenuto di NOx, proveniente dall'impianto di abbattimento già previsto, mediante l'utilizzo di Elementi Catalizzatori (SCR - Selective Catalytic Reductori) ed iniezione di Ammoniaca Idrata già presente in impianto ed utilizzata per l'iniezione in camera di combustione (SNCR). Detto sistema è formato da blocchi ceramici con struttura a nido d'ape inglobanti componenti idonei a realizzare le reazioni chimiche di scomposizione degli Ossidi di Azoto (NOx) residui, combinandoli con l'Ammoniaca Idrata iniettata in modo accuratamente dosato a monte dei blocchi suddetti.

L'impianto sarà quindi completato da stazioni di pompaggio dell'ammoniaca necessaria e dai dispositivi di distribuzione della stessa nei condotti dei fumi progettati dopo accurata simulazione fluidodinamica dei flussi avente lo scopo di minimizzare l'utilizzo del reagente e, soprattutto, evitare l'emissione in atmosfera di Ammoniaca non reagita...";

- con nota datata 31.07.2008, acquisita al prot. n. 9915 del 13.08.2009, la società proponente trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni trasmesse con nota prot. n. 11819/2008 nonché le modifiche migliorative all'impianto concordate tra la predetta società ed i consulenti tecnici della Procura;
- con nota prot. n. 10669 dell'11.09.2009 il Servizio Ecologia, nell'ambito del procedimento integrativo alla procedura di V.I.A., convocava apposita Conferenza di Servizi per il giorno 25.09.2009 "per l'acquisizione dei pareri, di intese, concerti, nulla osta o assensi di cui all'art. 9 Capo II della Legge 340/2000..." dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'ambito del procedimento integrativo alla procedura di V.I.A., comprese le varie associazioni ambientaliste.

Detta comunicazione veniva trasmessa per conoscenza tra l'altro anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale -, al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione -, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia -, al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie-;

- con successiva nota prot. n. 10815 del 16.09.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva la convocazione alla precitata Conferenza di Servizi anche all'amministrazione comunale di Bari, al Servizio Urbanistica ed all'Assessorato Politiche della Salute della Regione Puglia;

- con nota prot. n. 11264 dell'01.10.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva ai soggetti convocati il verbale della Conferenza di Servizi del 25.09.2009, del quale si riportano i seguenti brani:

"...L'Ing. Antonicelli dà lettura della nota a firma dell'Avv. Franco Del Vecchio...nella quale sottolinea che la sua assistita, sig.ra Di Ciaula, è titolare del diritto di proprietà di una ampia porzione del lotto interessato dal progetto di un opera che, secondo il prefato legale, non può avere esecuzione. Il Presidente dichiara di prendere atto della predetta nota per opportuni approfondimenti e valutazioni in merito.

Il Sindaco del Comune di Modugno, a tal proposito, afferma che quanto evidenziato dall'Avv. Del Vecchio è pregiudiziale sul prosieguo di qualsiasi iter in quanto anche il Comune ha accertato che la società proponente ha presentato il progetto dell'intervento pur non essendo nella piena titolarità di tutta l'area interessata. Il Comune ha dunque revocato in autotutela il permesso a costruire ed il Sindaco ribadisce che fino a quando non viene definita tale questione qualsiasi azione è improponibile.

Interviene nuovamente l'Avv. Del Vecchio riaffermando che è incontestabile il diritto di proprietà di parte dell'area in oggetto da parte della Sig.ra Di Ciaula.

A tal proposito la società si riserva di valutare quanto emerso e precedentemente esplicitato e precisa che la questione trattata è di merito, risolvibile giuridicamente...

Il Presidente della Commissione Ambiente della Provincia di Bari precisa che il parere da rendere sulla compatibilità ambientale prescinde dal titolo di proprietà.

L'Assessore all'Ecologia della Provincia di Bari dichiara la volontà dell'Amministrazione Provinciale di realizzare gli inceneritori, nel rispetto delle normativa di settore, in particolare di quella a tutela dell'aria e delle emissioni in atmosfera, al fine di risolvere l'emergenza rifiuti in Puglia...

Il Presidente del Comitato Cittadino Proambiente pone delle osservazioni relativamente ai seguenti punti:

- natura del CDR come fonte rinnovabile di energia;
- omessa previsione da parte della società nel SIA della cd. opzione zero;
- necessità di acquisire il parere dell'Autorità di Bacino, trattandosi di zona ad elevato rischio idrogeologico, nonché di verificare la valenza archeologica dell'area...

Ricorda inoltre che è stata effettuata la raccolta di 15.000 firme per dimostrare la contrarietà dei cittadini di Modugno alla realizzazione degli insediamenti produttivi di questa tipologia e lamenta altresì il

mancato deposito degli elaborati presso il Comune di Bari, nonché il mancato coinvolgimento nell'iter avviato del Comune di Bari, considerata la presenza dell'Ospedale S. Paolo e dell'aeroporto nelle immediate vicinanze dell'area d'intervento.

Il Presidente, in riscontro a quanto denunciato, dà lettura della nota del Comune di Bari...che, invitato alla Conferenza, comunica la propria assenza...

Il rappresentante dell'associazione "Modugno Città Plurale" espone in maniera analitica le eccezioni a tale tipologia di impianto, riassumibili nei punti che seguono:

- posizionamento dell'incenerimento nella filiera dei rifiuti;
- incompatibilità della centrale con il Piano regionale della qualità dell'aria e con gli obiettivi stabiliti dal PEAR Puglia;
- produzione di particolato secondario e dei conseguenti effetti nocivi su ambiente e salute pubblica;
- piano di monitoraggio e controllo delle diossine - furani ed IPA;
- emissioni di anidride carbonica ed incompatibilità della centrale con gli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto;
- impatti cumulativi derivanti da una alta concentrazione industriale in zona e mancanza di idonee misure di compensazione ecologiche preventive.

Interviene il Responsabile del Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione" esponendo le eccezioni a tale tipologia di impianto, riassumibili nei punti che seguono ...

- violazioni formali e sostanziali;
- presunte violazioni legislative;
- errata definizione di "centrale termoelettrica".

A tale proposito cita la sentenza della Corte di Giustizia Europea (Ottava Sezione 22 dicembre 2008)...che richiama la natura di rifiuto da attribuire al CDR anche quando viene utilizzato nel processo di combustione per recuperare energia, e pertanto l'impianto proposto è da intendersi a tutti gli effetti termovalorizzatore e non centrale termoelettrica;

- caratteristiche e provenienza delle biomasse e del CDR;
- smaltimento delle ceneri totali;
- utilizzo dell'ammoniaca per ridurre i NOx;
- monitoraggio delle emissioni idriche ed in atmosfera. A tale proposito precisa che, a seguito di rielaborazione dei dati sulle emissioni forniti dalla società, è emerso un sostanziale aumento delle stesse;
- emissioni derivanti dai mezzi pesanti;
- convenienza e opportunità dell'impianto.

L'arch. Delli Noci, componente del Comitato Reg.le di V.I.A., chiede al Responsabile del Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione" se le eccezioni formulate riguardino le criticità ambientali rilevate nella sola zona industriale di Modugno ovvero se le emissioni di inquinanti si estendono oltre tale perimetro.

Il Responsabile del Movimento "Azione e Tradizione" conferma che tali dati sono relativi ad un raggio d'azione di circa 40 Km e sono relative al percorso compiuto dai mezzi di trasporto dalla zona di produzione del CDR fino al termovalorizzatore.

Il Sindaco di Modugno dichiara di far proprie le osservazioni delle associazioni ambientaliste, ribadisce il parere contrario del Comune di Modugno che viene depositato...

Sempre il Sindaco, esprimendo comunque la disponibilità ad individuare altre zone per l'insediamento dell'impianto, afferma che i rapporti qualità dell'aria riferiscono costantemente dati negativi sulle polveri sottili che hanno superato abbondantemente i limiti di legge e che per le zone più critiche sono previste misure di risanamento ambientale.

I rappresentanti dell'Arpa prendono atto di quanto riferito e dopo aver dato riscontro ad alcuni quesiti proposti dai presenti, richiamando la circostanza che la Regione Puglia si è già dotata del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria ed un Piano Strategico di Area Vasta Metropoli Terra di Bari, si

riservano di produrre un parere tecnico articolato sull'impianto in discussione.

Il Presidente conclude assegnando 30 giorni per presentare pareri e controdeduzioni, dopodiché tutti gli atti acquisiti saranno sottoposti al Comitato Reg.le per la V.I.A. per l'espressione del parere di competenza...”;

- con successiva nota prot. n. 11294 del 02.10.2009 il Servizio scrivente trasmetteva alla società proponente copia del verbale della precitata Conferenza di servizi e relativi allegati, comprese le osservazioni depositate in detta sede, invitando la stessa società a presentare eventuali controdeduzioni entro 30 giorni dalla ricezione di detto verbale, sollecitandola altresì a depositare, per le motivazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi e riportate nel verbale sopra riportato, gli elaborati concernenti l'impianto in discussione presso il Comune di Bari;
- con nota datata 26.10.2009, acquisita al prot. n. 36630 del 28.10.2009, l'ARPA Puglia trasmetteva il parere relativamente all'impianto in oggetto, del quale si riporta il paragrafo concernente le considerazioni conclusive:

“...Considerata la tipologia di impianto e sulla base di quanto esposto, si rileva che gli impatti fondamentali della centrale termoelettrica alimentata a CDR, saranno a carico delle emissioni in atmosfera e della qualità dell'aria:

- in base ai dati riportati nel progetto e nella successiva integrazione presentati dalla società Eco Energia, le concentrazioni degli inquinanti nel flusso convogliato a camino dell'inceneritore risultano collocate al di sopra dell'intervallo di concentrazioni associabile all'impiego delle BAT per tale genere di impianti.

Ciò appare incoerente e non accettabile, poiché il rispetto delle migliori tecniche disponibili appare necessario non solo in termini di tipologia impiantistica, ma anche (e soprattutto) in termini di prestazioni ambientali attese, per quanto riguarda in particolare le concentrazioni degli inquinanti nel flusso convogliato, che devono collocarsi all'interno dell'intervallo previsto dalle BAT (e, si aggiunge, quanto più in basso possibile).

LIVELLI DI QUALITÀ DELL'ARIA NELL'AREA INDUSTRIALE DI BARI E MODUGNO

Fino al mese di maggio 2007, nell'area industriale di Bari e Modugno il sistema di monitoraggio di qualità dell'aria presentava grandi deficit: erano attive solo due stazioni di rilevamento (CIAPI ed ENAIP) e il monitoraggio era limitato a SO₂, NO_x, CO.

Con l'attivazione delle stazioni di monitoraggio a servizio della Centrale Turbogas di SORGENIA PUGLIA (EN01 e EN02 nel maggio 2007, EN03, EN04 E EN05 nel 2009) e con l'installazione di monitor di PM₁₀ nelle stazioni di CIAPI ed ENAIP nel 2009, il livello di conoscenza sullo stato della qualità dell'aria nella zona è nettamente migliorato.

Pur in assenza di una serie di dati sufficienti a tracciare un andamento tendenziale, le informazioni a disposizione permettono di definire le criticità locali e di effettuare comparazioni con le altre aree della regione sottoposte a monitoraggio.

Il dato più evidente, e al contempo più preoccupante, è rappresentato dai livelli di concentrazione di PM₁₀.

Nel corso del 2008 sono stati registrati superamenti dei limiti di legge sia nella stazione EN01 che nella EN02. Nella EN01 è stato superato il limite sia sulla media annua che su quella giornaliera, mentre nella EN02 è superato solo quest'ultimo.

Questa criticità persiste nel corso del 2009: fino al mese di settembre nelle stazioni EN01 e EN02 sono stati registrati, rispettivamente, 24 e 99 superamenti (più che nel sito di Taranto - Via Machiavelli, collocato in prossimità dell'area industriale e che, fino all'avvio di queste due stazioni, registrava i livelli di qualità dell'aria peggiori dell'intero territorio regionale); mentre nelle stazioni CIAPI ed EN05- San Paolo (dove il monitoraggio di PM₁₀ è partito, rispettivamente a maggio e febbraio) si sono avuti più superamenti che nella stazione di Via Caldarola, nel centro urbano di Bari.

Un altro dato da sottolineare sono le concentrazioni di PM2.5 misurate nel corso del 2008: sia nella stazione EN01 che nella EN02 il livello registrato è stato superiore a quello fissato dalla Direttiva Comunitaria 50/2008 di prossimo recepimento nel nostro ordinamento legislativo.

Sempre nel 2008, nella stazione EN02 è stato superato il limite per l'ozono dei 25 giorni/anno con media mobile sulle 8 ore superiore a 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Questo dato riflette una criticità comune all'intero territorio regionale che, per collocazione geografica, è soggetto ad alti valori di questo inquinante, specie nei mesi a forte irraggiamento solare.

Appare quindi evidente lo stato di criticità ambientale dell'area in cui si vorrebbe insediare l'impianto di termovalorizzazione della EcoEnergia S.r.l.

Tale criticità è evidenziata anche dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Puglia che individua il comune di Modugno quale area da sottoporre a risanamento, ovvero a riduzione delle emissioni in atmosfera, in ragione dei livelli di emissione in atmosfera attuali.

A riguardo, è bene riportare quanto prescritto dal citato PRQA, al paragrafo 6.1.2 "Misure per il comparto industriale".

Il PRQA costituisce riferimento per le procedure di VIA, VAS e IPPC. In particolare:

1. gli esiti dei procedimenti di VIA, di VAS e di rilascio di AIA ad impianti nuovi non devono compromettere le finalità di risanamento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 351/99 e di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto".

Non si può qui non evidenziare come l'entrata in esercizio dell'impianto proposto porterebbe a un incremento delle emissioni inquinanti e a un conseguente peggioramento della qualità dell'aria nell'area dell'intervento, allontanando ancor di più l'obiettivo di risanamento che la Regione è tenuta a perseguire ai sensi del D. Lgs. 351/99.

Si deve osservare che, seppure il proponente faccia ricorso a diverse soluzioni impiantistiche individuate come BAT dal documento "Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per gli impianti di incenerimento dei rifiuti", le emissioni attese per molti inquinanti (polveri totali, HCl, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, monossido di carbonio) sono superiori al valore superiore dell'intervallo di concentrazione previsto dall'applicazione delle stesse BAT. Inoltre, non si può non rimarcare come il proponente non preveda emissioni di NH₃ (che sono invece aspettate, in un impianto che utilizzi questa sostanza per la riduzione degli ossidi di azoto), oltre che di IRA e PCB, pure attesi a valle di un processo di combustione di materiale organico.

Nella proposta progettuale avanzata, inoltre, non sono previste misure di compensazione delle emissioni inquinanti generate; il proponente si limita a dichiarare che l'introduzione del sistema di abbattimento SCR per gli NO_x, in aggiunta al SNCR già previsto dal progetto iniziale, rappresenta un intervento di mitigazione.

L'intervento proposto appare quindi in contrasto con le indicazioni del PRQA: esso si inserisce in un contesto ambientale già compromesso e per il quale lo strumento programmatico regionale prevede azioni di risanamento, realizzando il risultato di apportare un ulteriore carico inquinante, senza che per esso sia prevista alcuna misura di compensazione, pur anche parziale.

Rispetto alle patologie potenzialmente associate all'inquinamento atmosferico, il profilo di salute della popolazione residente nell'area di interesse non è significativamente diverso da quello del resto della regione. Fanno eccezione le patologie dell'apparato respiratorio, e nello specifico le broncopneumopatie cronico-ostruttivo e l'asma bronchiale, che mostrano tassi elevati di mortalità e ricovero e rappresentano pertanto un elemento di vulnerabilità dell'area rispetto ad eventuali incrementi di fattori di rischio ambientali.

Questo dato assume una specifica rilevanza alla luce dei dati di qualità dell'aria misurati dalle stazioni di monitoraggio dislocate nel territorio, che descrivono una delle situazioni più critiche dell'intera regione. Non è certo possibile stabilire un rapporto causale tra i due elementi ma d'altro canto è evidente che si impone una particolare cautela rispetto a qualsiasi intervento che anche solo potenzialmente è in grado

di determinare un peggioramento delle condizioni ambientali.

Si ribadisce, inoltre, la necessità della attivazione di un sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nell'area di intervento che integri le conoscenze ambientali e i dati sanitari per indicare le strategie per il risanamento della situazione di inquinamento evidenziata.

Dal punto di vista del rischio idrogeologico il sito della Centrale si trova in stretta prossimità con aree classificate dal PAI ad elevato rischio idrogeologico (R3-R4); inoltre, l'area è molto vicina alla Lama Misciano, la cui fascia di rispetto è individuata ad alta pericolosità di rischio idraulico (AP). A tal fine il proponente ha redatto uno studio idrologico idraulico, all'esame dell'Autorità di Bacino.

Si rimanda, pertanto, al parere dell'Autorità di Bacino della Puglia, Ente sovraordinato in materia.

Infine, essendo menzionata nel SIA l'Autorizzazione Integrata Ambientale, è necessario che venga specificato se e quando tale impianto sconterà tale iter procedurale, visto che ad oggi ad ARPA Puglia non risulta che l'istruttoria AIA sia stata avviata.

Per tutto quanto sopra esposto ed a seguito delle valutazioni riportate nella presente relazione, in assenza di un dettagliato progetto di azioni con effetto di risanamento dell'attuale situazione di background della qualità dell'aria, tali non solo da compensare l'incremento emissivo previsto ma anche migliorare la qualità dell'aria nell'area di interesse, ARPA Puglia esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione proposto dalla Ditta EcoEnergia S.r.l.

Nell'ambito della procedura ancora in corso, si ritengono comunque necessarie le seguenti integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale:

- sarebbe opportuno specificare da quali impianti pugliesi proverrà il CDR e quali saranno le fonti di approvvigionamento delle biomasse
- per quel che riguarda l'utilizzo delle biomasse, nel SIA sono assenti dettagli relativi all'impiego ed alla gestione delle biomasse; nelle more di un rinnovato interesse, da parte del proponente, all'utilizzo di tale combustibile, si richiede di integrare lo Studio con le opportune valutazioni degli impatti o, preferibilmente, si suggerisce la rinuncia all'impiego di biomasse.
- ai fini dell'accettabilità del combustibile utilizzato, si richiede di specificare le caratteristiche chimico-fisiche, in un range di variabilità del CDR, per i parametri previsti dalla norma Uni 9903 e dall'Ali. 2 Suballegato 1 DM 5/2/98 - riferimento alle tab. 4.3.4.1a, 4.3.4.1b e 4.3.4.1c
- in merito alla gestione dei rifiuti nell'ambito del sistema di gestione ambientale adottato dalla centrale, andrebbe elencata la normativa inerente alla gestione dei rifiuti dettagliata ed aggiornata (anche quella sul recupero e smaltimento)
- Per particolari tipologie di rifiuti sono previsti dal progetto dell'impianto appositi stoccaggi presso l'area di produzione. I rifiuti vengono messi a deposito temporaneo (art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m. e i.) e non a stoccaggio, dunque indicare i relativi criteri di adozione
- la Centrale si svilupperà su un lotto delle dimensioni di 35.000 m², dei quali 16.700 saranno edificati e circa 3.500 adibiti a verde. Non è indicata la destinazione d'uso della restante superficie, atteso che l'area è destinata ad attività industriali ed è compresa nel perimetro di gestione e competenza del Consorzio ASI. A tal proposito si ritiene opportuno che le aree destinate a verde vengano recintate e delimitate rispetto alle altre zone ad uso dell'impianto e si richiede che vengano specificate in progetto le specie vegetali da piantumare
- ai sensi del comma 2 art. 186 del D. Lgs. 4/2008, "Ove la produzione di terre e rocce da cava avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento." In mancanza del rispetto dell'art. 186 succitato, le terre e rocce da scavo non sono riutilizzabili in sito e sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

Si rileva l'assenza di tale progetto nella documentazione disponibile e se ne richiede l'integrazione.

- il progetto non specifica le opere necessarie per la connessione della centrale alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). È necessario integrare la documentazione con relazione dettagliata di tutte le opere a tal fine previste (cavidotti, linee aeree, cabine di trasformazione) presentando conseguente studio di impatto elettromagnetico finalizzato alla certificazione che le opere in progetto siano compatibili con la normativa vigente di settore. Nel caso in cui le suddette opere rientrino nei casi di esclusione dall'applicazione della predetta normativa, come eventualmente previsto da specifici articoli della stessa, sarà necessario autocertificare i motivi dell'esclusione
- per quel che riguarda gli impatti sugli ecosistemi, si ritiene opportuno valutare tutti gli effetti tossici e nocivi sulle componenti vegetali in caso di esposizione acuta e/o cronica (considerando le ricadute al suolo delle emissioni). Si suggerisce, altresì, di valutare i potenziali effetti sulla componente faunistica vista la vicinanza del sito industriale all'area protetta Parco Naturale Regionale "Lama Balice"
- nel SIA la Società prevede di mettere "a dimora un'alberatura atta a garantire un'adeguata ombreggiatura, un gradevole effetto visivo oltre che una barriera acustica. Le specie arboree scelte sono quelle tipiche dei luoghi e legate alle caratteristiche fisicoambientali del sito". Specificare le essenze vegetali arboree autoctone che saranno scelte per costituire l'alberatura suddetta.

Si ritiene altresì necessario prevedere le seguenti misure di mitigazione, che varranno come prescrizioni in caso di esito finale favorevole della procedura di VIA:

- le aree adibite a stoccaggio dovranno essere oltre che chiuse e sottoposte a depressione, rese inaccessibili ai non addetti ai lavori e animali randagi. Inoltre, l'area di stoccaggio dovrebbe essere recintata e protetta da tentativi di innesco incendi dall'esterno;
- per quel che riguarda l'utilizzo di combustibile ausiliario, il gestore dovrà dettagliare per quanto tempo e le quantità utilizzate di combustibile ausiliario. Inoltre, il consumo dovrà essere registrato su supporto cartaceo e elettronico;
- relativamente alle emissioni elettromagnetiche, si chiede che la campagna di misure prevista nel piano di monitoraggio proposto venga eseguita all'entrata a regime dell'impianto; i risultati dovranno essere trasmessi ai comuni interessati e a questa Agenzia;
- con riferimento al piano di monitoraggio del "rumore" proposto, si chiede che la prima campagna di misure, finalizzata all'accertamento della compatibilità dei limiti imposti dalla normativa vigente, sia effettuata all'entrata a regime della centrale. I risultati dovranno essere trasmessi ai comuni interessati e a questa Agenzia unitamente alla proposta di pianificazione delle campagne di misura successive;
- si suggerisce di campionare le colture prevalenti (oliveti, vigneti, frutteti, ortive e cerealicole) e i relativi prodotti, allo scopo di valutare i principali effetti tossici diretti che un'esposizione cronica e/o acuta agli agenti inquinanti emessi dall'inceneritore potrebbe avere sulla vegetazione agraria e sulla qualità delle produzioni agricole locali;

Per lo scarico nella rete fognaria dovrà essere verificato che i parametri siano conformi ai requisiti previsti dalla Tab. 3, Ali. 5, Parte III del D. Lgs. 152/2006 relativi agli scarichi in rete fognaria. La CTE si impegna ad effettuare N°3 monitoraggi/anno delle acque scaricate (come previsto dalle norme), proponendo alcuni parametri. E' opportuno che a questi siano aggiunti altri parametri da controllare prima dello scarico in fognatura. Nell'industria un'analisi importante nella determinazione della qualità delle acque di processo (quali ad es. quelle di raffreddamento) è rappresentata dal parametro TOC; a questo dovrebbe aggiungersi almeno la verifica di presenza in eccesso di agenti disinfettanti o solventi clorurati. Tali analisi potranno essere condotte in maniera continua, mediante analizzatori in linea, oppure in laboratorio;

- si fa presente che in zona ASI è stato realizzato un impianto per il recupero delle acque reflue urbane del depuratore Bari Ovest da parte della Società Sorgenia con idoneo impianto di affinamento per il riuso industriale; si ritiene, pertanto, opportuna la scelta di realizzare un approvvigionamento di

emergenza mettendo in atto un apposito “Piano di gestione delle acque di riutilizzo”, mediante accordo con la stessa Sorgenia, ubicata nelle vicinanze del sito previsto per la CTE;

- in caso di realizzazione del pozzo artesiano per l’approvvigionamento di emergenza, sarà necessario prevedere idonee procedure di controllo ed emergenza, in relazione alle situazioni di non funzionamento del sistema ordinario di approvvigionamento idrico. Il verificarsi di stati di emergenza potrà, così, essere opportunamente valutato nel tempo, soprattutto in caso di eventuali trend eccezionali, che dovranno essere comunicati alle Autorità (Regione, ARPA). Nella “gestione dello stato di emergenza” della Centrale sarà opportuno attuare un idoneo “sistema di registrazione” delle portate emunte dal pozzo artesiano (desunte da “misuratori di portata”), segnate su Registri conservati per almeno 5 anni.”;

• con nota acquisita al prot. n. 12131 del 04.11.2009 l’Autorità di Bacino della Puglia comunicava quanto segue: “...considerato che il parere di questa Autorità è richiesto ai fini della Vantazione di Impatto Ambientale dalla Regione Puglia; questa Autorità non ha competenza in merito alla verifica dell’acquisizione della proprietà dei suoli sui quali l’intervento è previsto; le opere in progetto prevedono la realizzazione, all’interno di alcuni manufatti, di ambienti sottostanti il piano campagna; questa Autorità di Bacino, in rapporto alle aree interessate dalla costruzione della centrale per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in questione, ha già redatto uno studio idrologico ed idraulico di dettaglio per la definizione delle aree in sicurezza Idraulica relative al tratto di lama Misciano interessato ... Si esprime, ai soli fini della VIA, parere di compatibilità al PAI per l’Intervento proposto alle seguenti condizioni:

- siano eliminati, nelle fasi successive della progettazione, gli ambienti sottostanti il piano campagna; Nell’ambito dell’acquisizione del permesso a costruire, dovranno essere trasmessi dall’Ente autorizzante gli elaborati progettuali relativi alla fase di progettazione definitiva così come previsti dal DPR 554/99, per l’acquisizione del relativo e distinto parere da parte di questa Autorità...”;

• con nota acquisita al prot. n. 13101 del 30.11.2009 la EcoEnergia S.r.l. comunicava il deposito gli elaborati concernenti l’intervento in oggetto in epigrafe presso il Comune di Bari, così come richiesto dall’Ufficio scrivente con la sopra citata nota prot. n. 11264/2010, consistenti in:

- Studio di Impatto Ambientale (di seguito SIA) e Sintesi non Tecnica depositati nel marzo 2007 e relativi documenti tecnico progettuali;

- Integrazioni al SIA depositate nel luglio 2007;

- Controdeduzioni depositate nel luglio 2009;

• con nota acquisita al prot. n. 13111 del 30.11.2009 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia - Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica - Divisione VI - Fonti Rinnovabili di Energia - comunicava che per l’iniziativa considerata non è previsto alcun parere da parte dello stesso;

• Con nota acquisita al prot. n. 12133 del 04.11.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva i pareri dell’ARPA Puglia a dell’Autorità di Bacino della Puglia al proponente, agli enti ed associazioni ambientaliste convocati alla Conferenza di Servizi del 25.09.2009;

• Con nota prot. n. 8451 del 18.11.2009 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia - (di seguito Soprintendenza) indirizzata al Dirigente Settore Urbanistica del Comune di Modugno, al Sindaco del Comune di Modugno, all’Assessorato scrivente ed al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale - Nucleo di Bari - che:

“A seguito di sopralluogo eseguito da funzionario di questa Soprintendenza in località Misciano si è potuto constatare la presenza del cantiere per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto, che insiste su di un’area dichiarata di interesse paesaggistico con D.M. 1.08.1985 pubblicato sul Supplemento ordinario della G.U. n. 30 del 6.02.1986, in quanto facente parte della Lama Salice.

Agli atti della Scrivente non risulta però essere pervenuto alcun Nulla Osta paesaggistico per la verifica di legittimità del provvedimento; pertanto si invita la S.V. a voler fornire alla scrivente ogni notizia utile in merito.

Si rimane in attesa di delucidazioni circa l'inadempienza riscontrata...”;

- con nota acquisita al prot. n. 3493 del 10.12.2009 la società istante trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni trasmesse con la sopra detta nota prot. n. 11294/2009.
- Con nota prot. n. 13713 del 14.12.2009 il Servizio Ecologia trasmetteva le controdeduzioni alle osservazioni pervenute dal proponente a tutti i vari enti ed associazioni ambientaliste intervenuti alla Conferenza di Servizi del 25.09.2009, informando gli stessi che detta documentazione era visionabile sul Portale Ambientale della Regione Puglia;
- Con nota acquisita al prot. n. 613 del 21.01.2010 il proponente trasmetteva le controdeduzioni relative al parere dell'ARPA Puglia del 26.19.2009.

Il Servizio Ecologia provvedeva a pubblicare dette controdeduzioni sul portale ambientale della Regione Puglia ed inoltre, con nota prot. n. 808 del 22.01.2010, trasmetteva le stesse agli enti ed associazioni ambientaliste convocati alla Conferenza di Servizi del 25.09.2009.

Con la stessa nota prot. n. 808/2010 veniva richiesto all'ARPA Puglia di fornire entro il termine di 30 giorni il parere definitivo sull'intervento in discussione;

- Con nota prot. n. 1013 del 28.01.2010 il Servizio Ecologia, con riferimento alla nota 8451/2009 della Soprintendenza, richiedeva all'Assessorato Urbanistica della Regione Puglia ogni informazione e/o chiarimento utile in merito a quanto rappresentato nella comunicazione sopra citata, utile alla definizione dell'iter procedurale in corso;
- Con nota prot. n. 268/AA.GG. del 12.02.2010 il Presidente della Provincia di Bari precisava al Presidente del Comitato Cittadino Pro Ambiente di Modugno e per conoscenza all'Assessorato scrivente:

“...che questo Ente esprimesse parere favorevole alla realizzazione dell'impianto “condizionato al rispetto dei limiti alle emissioni di cui al D. Lgs n. 133/95 e alle altre norme vigenti nonché alla realizzazione delle opere necessarie ad evitare eventuali rischi idraulici.

E' quindi evidente che il detto parere è di per se stesso contrario nei limiti in cui gli organi tecnici abbiano accertato o accertino che la qualità dell'aria della zona è compromessa e che le emissioni dell'impianto sarebbero incompatibili con i limiti di legge...”;

- Con nota acquisita al prot. n. 2831 del 24.02.2010 l'Avvocatura della Regione Puglia trasmetteva l'ordinanza del Comune di Modugno del 22.01.2010, notificata alla Regione Puglia il 26.01.2010. Si riporta di seguito il contenuto della predetta ordinanza:

“PREMESSO

- che nell'ambito della conferenza di servizi indetta presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia per l'acquisizione dei pareri relativi al procedimento integrativo di V.I.A. dell'impianto...proposto da Ecoenergia S.r.l. l'ARPA PUGLIA...ha reso, in data 26.10.2009, il parere di competenza contrario, che qui si abbia per integralmente riportato, nel quale, alle pagg. 32-33 si afferma testualmente: “Pur in assenza di una serie di dati sufficienti a tracciare un andamento tendenziale, le informazioni a disposizione permettono di definire le criticità locali e di effettuare comparazioni con le altre aree della regione sottoposte a monitoraggio.

Il dato più evidente, e al contempo più preoccupante, è rappresentato dai livelli di concentrazione di PM10.

Nel corso del 2008 sono stati registrati superamenti dei limiti di legge sia nella stazione EN01 che nella EN02. Nella EN01 è stato superato il limite sia sulla media annua che su quella giornaliera, mentre nella EN02 è superato solo quest' ultimo.

Questa criticità persiste nel corso del 2009: fino al mese di settembre nelle stazioni EN01 e EN02 sono stati registrati, rispettivamente, 24 e 99 superamenti (più che nel sito di Taranto - Via Machiavelli, collocato in prossimità dell'area industriale e che, fino all'avvio di queste due stazioni, registrava i livelli di qualità dell'aria peggiori dell'intero territorio regionale); mentre nelle stazioni CIAPI ed EN05 - San Paolo (dove il monitoraggio di PM10 è partito, rispettivamente a maggio e febbraio) si sono avuti più superamenti che nella stazione di Via Caldarola, nel centro urbano di Bari.

Un altro dato da sottolineare sono le concentrazioni di PM_{2,5} misurate nel corso del 2008: sia nella stazione EN01 che nella EN02 il livello registrato è stato superiore a quello fissato dalla Direttiva Comunitaria 50/2008 di prossimo recepimento nel nostro ordinamento legislativo.

Sempre nel 2008, nella stazione EN02 è stato superato il limite per l'ozono dei 25 giorni/anno con media mobile sulle 8 ore superiore a 120 µg/m³.

Questo dato riflette una criticità comune all'intero territorio regionale che, per collocazione geografica, è soggetto ad alti valori di questo inquinante, specie nei mesi a forte irraggiamento solare.

Appare quindi evidente lo stato di criticità ambientale dell'area in cui si vorrebbe insediare l'impianto di termovalorizzazione della EcoEnergia S.r.l.

Tale criticità è evidenziata anche dal Piano regionale di Qualità dell'Aria (PRQA) della Regione Puglia che individua il comune di Modugno quale area da sottoporre a risanamento, ovvero a riduzione delle emissioni in atmosfera, in ragione dei livelli di emissione in atmosfera attuali.

A riguardo, è bene riportare quanto prescritto dal citato PRQA, al paragrafo 6.1.2 "misure per il comparto industriale".

"Il PRQA costituisce riferimento per le procedure di VIA, VAS e IPPC. In particolare:

1. gli esiti dei procedimenti di VIA, di VAS e di rilascio AIA ad impianti nuovi non devono compromettere le finalità di risanamento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 351/99 e di mantenimento della qualità dell'aria nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto". Non si può qui non evidenziare come l'entrata in esercizio dell'impianto proposto porterebbe a un incremento delle emissioni inquinanti e a un conseguente peggioramento della qualità dell'aria nell'area dell'intervento, allontanando ancor di più l'obiettivo di risanamento che la Regione è tenuta a perseguire ai sensi del D. Lgs. 351/993 (Nella nota³ è altresì precisato: "Si rimarca che il mancato rispetto dei limiti di legge di qualità dell'aria comporta l'attivazione di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea, peraltro per la Puglia già aperte e tuttora in corso per pregresse situazioni di non rispetto dei limiti per il PM₁₀"). [omissis]

L'intervento proposto appare quindi in contrasto con le indicazioni del PRQA: esso si inserisce in un contesto ambientale già compromesso e per il quale lo strumento programmatico regionale prevede azioni di risanamento, realizzando il risultato di apportare un ulteriore carico inquinante, senza che per esso sia prevista alcuna misura di compensazione, pur anche parziale.

Rispetto alle patologie potenzialmente associate all'inquinamento atmosferico, il profilo di salute della popolazione residente nell'area di interesse non è significativamente diverso da quello del resto della regione.

Fanno eccezione le patologie dell'apparato respiratorio, e nello specifico le broncopneumopatie cronico-ostruttivo e l'asma bronchiale, che mostrano tassi elevati di mortalità e ricovero e rappresentano pertanto un elemento di vulnerabilità dell'area rispetto ad eventuali incrementi di fattori di rischio ambientali.

Questo dato assume una specifica rilevanza alla luce dei dati di qualità dell'aria misurati dalle stazioni di monitoraggio dislocate nel territorio, che descrivono una delle situazioni più critiche dell'intera regione.

Non è certo possibile stabilire un rapporto causale tra i due elementi ma d'altro canto è evidente che si impone una particolare cautela rispetto a qualsiasi intervento che anche solo potenzialmente è in grado di determinare un peggioramento delle condizioni ambientali.

Si ribadisce, inoltre, la necessità dell'attivazione di un sistema di sorveglianza ambientale e valutazione epidemiologica nell'area di intervento che integri le conoscenze ambientali e i dati sanitari per indicare le strategie per il risanamento della situazione di inquinamento evidenziata";

- che il Comune di Modugno, con nota in pari data, ha formalmente richiesto al Presidente della Regione Puglia di conoscere con urgenza quali siano le misure, previste dal citato D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351, che detto Ente intenda adottare a fronte di quanto accertato dall'A.R.P.A. Puglia, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7, 3° co., cit. D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 ("3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi

compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite delle soglie di allarme”);

- che sino alla concreta adozione delle predette azioni di risanamento da parte dell’Ente competente, lo “stato di criticità ambientale dell’area” rilevato dall’A.R.P.A. Puglia pone in evidenza la sussistenza di un concreto pericolo per l’ambiente e per la salute pubblica, in particolare per qual che concerne l’insorgenza e l’incidenza delle gravi patologie dell’apparato respiratorio menzionate nel predetto parere reso dall’ A.R.P.A. Puglia;

- che, attesa la gravità e l’estensione della situazione di inquinamento evidenziata dal parere reso dall’ A.R.P.A. Puglia, si appalesa altresì necessario portare il presente provvedimento anche a conoscenza dei legali rappresentanti degli Enti e dei Comuni limitrofi;

VISTI

gli artt. 216 e 217 T.U. 27 luglio 1934, n. 1265;

ORDINA

la sospensione nel territorio del Comune di Modugno di tutti i nuovi interventi nonché dei processi industriali e produttivi che contribuiscono ad apportare un incremento degli inquinanti menzionati nel parere reso dall’ A.R.P.A. Puglia menzionato in premessa sino all’adozione, da parte della Regione Puglia o degli Organi da essa individuati, delle misure previste dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 351... “;

- Con nota acquisita al prot. n. 1519 dell’08.02.2010 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’Energia - Direzione Generale per l’Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l’Efficienza Energetica - Divisione VI - Fonti Rinnovabili di Energia trasmetteva alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione I - Ufficio Nazionale Minerario Idrocarburi e Georisorse - Direzione UNMIG - tutta la documentazione fatta pervenire dalla Regione Puglia per la verifica di eventuali interferenze;
- Con nota acquisita al prot. n. 2396 del 22.02.2010 il Dirigente del II Settore Urbanistica e Gestione del Territorio Attività Produttive - Ambiente del Comune di Modugno riscontrava la nota prot. n.8451/2009 della Soprintendenza, in narrativa esplicitata, trasmettendo documentazione utile alla disamina del caso alla sola Soprintendenza richiedente;
- Con nota prot. n. 2583 del 23.02.2010 il Servizio Ecologia evidenziava la predetta circostanza al Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Modugno richiedendo la trasmissione dei medesimi atti;
- Con nota acquisita al prot. n. 3479 dell’08.03.2010 la Direzione Scientifica dell’Arpa Puglia trasmetteva il seguente parere prot. n. 9130 del 24.02.2010:

“La valutazione delle controdeduzioni di Ecoenergia al parere ARPA relativo alla proposta progettuale per la realizzazione di una Centrale di produzione energia elettrica alimentata ad energie rinnovabili (Combustibile Derivato da Rifiuti - CDR - e biomasse), ubicata nella Zona Industriale A.S.I. Bari-Modugno ha prodotto le seguenti osservazioni:

QUALITÀ DELL’ARIA

Livelli di PM10

La tabella che segue riporta la media annuale e il numero di superamenti del limite giornaliero di 50 µg/m³ di PM10 registrati nel corso del 2009 nei comuni di Bari e Modugno.

Le stazioni di monitoraggio prese in considerazione sono quelle gestite da ARPA Puglia, ovvero quelle

appartenenti alla Rete regionale di Qualità dell'Aria (RRQA), alla rete ex Comune di Bari e alla rete SORGENIA, collocate nei pressi dell'area industriale.

Si osserva che, nel 2009, la stazione di monitoraggio EN02 è stata l'unica nella quale siano stati superati i due limiti di legge per il PM10

I grafici che seguono mostrano l'andamento giornaliero delle concentrazioni di PM10 nelle 4 stazioni di monitoraggio della rete SORGENIA che misurano questo inquinante...

...L'andamento osservato mostra un'evidente omogeneità del fenomeno da inquinamento da PM10. Questo fenomeno è peraltro atteso, in ragione della natura ubiquitaria del PM10, che tende a distribuirsi in maniera omogenea sul territorio e ad assumere valori più elevati nelle aree soggette a maggiori emissioni.

A conferma di quanto detto, si riporta di seguito lo stesso andamento giornaliero delle concentrazioni di PM10 nelle 4 stazioni di monitoraggio della rete SORGENIA, confrontato con l'andamento registrato in altre stazioni di monitoraggio attive nel comune di Bari...

L'andamento osservato, con due massimi giornalieri (uno nelle prime ore del mattino e l'altro nelle ore serali) è quello classico dei fenomeni di inquinamento atmosferico, e non rappresenta quindi una peculiarità ascrivibile al ciclo produttivo di qualche specifica fonte emissiva presente nelle vicinanze delle stazioni di monitoraggio. A conferma di ciò, si riporta l'andamento giornaliero delle concentrazioni di NO2 nelle 5 stazioni di monitoraggio della rete SORGENIA...

Livelli di NO2

L'assenza di una fonte locale di emissione nei pressi della stazione EN02 sembra, inoltre, esclusa dai livelli di NO2 misurati in questa stazione di monitoraggio, che risultano inferiori a quelli misurati nella stazione EN03 (collocata nel centro abitato di Modugno) e EN04 (collocata nei pressi dell'Ospedale San Paolo).

La tabella che segue riporta le medie annue di questo inquinante misurate nelle stazioni di monitoraggio della rete SORGENIA.

Come noto, gli NOx sono uno dei principali prodotti di combustione degli impianti termici: pertanto l'impatto di un impianto di tale tipologia sui livelli di inquinamento registrati dalla centralina EN02 avrebbe dovuto portare, innanzitutto, a rilevanti concentrazioni di NO2, mentre questa circostanza non si verifica.

Inoltre, è ragionevole pensare che la presenza di una rivendita di automobile nelle vicinanze della EN02 non sia sufficiente a determinare i livelli di PM10 registrati (senza, anche in questo caso, incidere in maniera evidente su quelli di NO2).

Livelli di PM2,5

Le due stazioni di monitoraggio EN01 e EN02 sono dotate di analizzatore di PM2,5.

Tale inquinante, non normato dalla vigente legislazione nazionale, è preso invece in considerazione dalla Direttiva Comunitaria 50/2008, ai fini della valutazione della qualità dell'aria.

Con il prossimo recepimento di tale direttiva, entrerà in vigore anche nel nostro Paese l'obbligo del monitoraggio e del rispetto dei valori limite di concentrazione fissati a livello europeo.

La tabella seguente riporta le concentrazioni medie annue di PM 2,5 registrate nelle stazioni di monitoraggio EN01 e EN02.

Si osserva che nella stazione EN02 la concentrazione media annua misurata è superiore al valore limite di 25 µg/m³, fissato dalla Direttiva 50/2008.

Alla luce delle considerazioni su esposte e come già rilevato nel precedente parere di ARPA Puglia, i livelli di PM10 misurati appaiono imputabili alla molteplicità ed alla rilevanza delle fonti emissive presenti nell'area industriale di Bari e Modugno, che determinano un innalzamento delle concentrazioni rispetto alla media del territorio regionale.

CONSIDERAZIONI SULLA COLLOCAZIONE DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO

Allo stato attuale delle conoscenze, non esistono motivazioni per non considerare la stazione EN02 rappresentativa della qualità dell'aria nell'area industriale di Modugno.

Al contrario, dall'analisi dei dati del 2009 appare evidente come la stazione ENAIP sottostimi in maniera consistente le reali concentrazioni di PM10 in aria ambiente.

Al riguardo, è bene precisare che detta cabina è fornita di analizzatore di PM10 non già perché ritenuta consona al monitoraggio di tale inquinante, ma perché la Regione Puglia, all'atto di rinnovare il servizio di manutenzione della propria rete di monitoraggio di qualità dell'aria, ha proceduto all'installazione di tale tipo di analizzatore in tutte le 25 cabine di monitoraggio attive sul territorio, senza discriminare in alcun modo sulla collocazione delle stesse.

La stessa Regione Puglia, come già evidenziato nel precedente parere da ARPA Puglia, con l'adozione del proprio Piano regionale di Qualità dell'Aria, ha previsto la ricollocazione di questa cabina (insieme alle altre che non rispondono ai requisiti di legge) in un nuovo sito.

MISURE DI COMPENSAZIONE E CONSIDERAZIONI FINALI

Come già evidenziato da ARPA Puglia nel precedente parere, la proposta progettuale avanzata non prevede misure di compensazione delle emissioni inquinanti generate. Questa carenza appare particolarmente grave, poiché l'opera proposta si inserisce in un contesto ambientale già degradato, peraltro prossimo all'area urbana di Modugno. Poiché il funzionamento dell'impianto proposto produrrebbe un indubbio incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera (come detto, non bilanciate da alcun intervento compensativo) e, quindi, un peggioramento della qualità dell'aria, la scrivente Agenzia ritiene che ciò si configurerebbe come una situazione di mancato rispetto tanto della normativa nazionale, quanto del documento di riferimento regionale in materia di qualità dell'aria, ovvero il Piano Regionale di Qualità dell'Aria, nel quale la zona di Modugno è classificata quale meritevole di azioni di risanamento volte, in particolare, al comparto industriale.

SUOLO e RIFIUTI

In riferimento alle controdeduzioni al parere ARPA, emerge che rispetto alla tematica SUOLO sono state recepite le osservazioni fatte nel parere ARPA e analogamente per quanto riguarda la tematica RIFIUTI, fatti salvi i punti:

punto 6.2): per cui si ritiene opportuna la chiusura proposta nei limiti di accettabilità consentiti da una movimentazione del materiale agevole e sicura;

punto 6.3) - 6.3.1): per cui si richiede di quantificare la percentuale del CDR-Q rispetto al CDR normale in un report annuale;

punto 6.3) - 6.3.2): per cui similmente si richiede di quantificare nell'arco dell'anno il consumo di gasolio e di riportarlo in un report annuale;

punto 6.6) - per cui, in relazione alle tipologie dei rifiuti prodotti, si invita a rettificare la classificazione dei codici CER: 190810, 130208 e 160107 identificati come rifiuti speciali non pericolosi, poiché corrispondenti a rifiuti speciali pericolosi.

Va evidenziato tuttavia che l'impianto proposto non si inserisce nel quadro pianificatorio regionale e provinciale.

Infatti, rispetto al Piano Regionale dei Rifiuti Speciali, va evidenziato che tra i criteri di localizzazione previsti è indicata l'opportunità di localizzare i nuovi impianti ad una certa distanza da quelli già esistenti al fine di discriminare le specifiche responsabilità nei casi di inquinamento e danno ambientale. Inoltre, nel Piano si evidenzia che gli impianti presenti nel territorio regionale presso i quali risulta possibile utilizzare, al fine del recupero energetico, il CDR prodotto sono: impianti dedicati (recupero energetico del CDR), centrali termoelettriche, cementifici, sansifici, inceneritori. A tal proposito si afferma che: "dovrà essere eseguita una verifica della congruità tecnica degli impianti esistenti delle citate tipologie, delle relative potenzialità, nonché dell'interesse all'utilizzazione del CDR da parte delle società di

gestione degli stessi. Nello svolgimento dell'accertamento della congruità tecnica e della disponibilità dei proprietari di detti impianti dovrà essere considerata l'opportunità di attrezzare gli stessi impianti al fine di ottenere il loro eventuale adeguamento alla disciplina relativa ai limiti di emissione prevista per gli inceneritori. Solo al termine di tale verifica e nel caso di esito negativo, sarà valutata l'eventuale necessità di costruzione di impianti dedicati."

Riguardo al contesto pianificatorio provinciale va osservato che la programmazione degli impianti prevista nel Piano provinciale di Bari (esistenti e da realizzare) non prevede impianti di combustione del CDR, ma solo impianti per la produzione di CDR.

Tutto ciò premesso si ritiene che la realizzazione di tale impianto costituisca un aggravio della situazione ambientale dell'area, senza che sia stata fatta una verifica preliminare mirata ad individuare impianti già esistenti in grado di bruciare il CDR prodotto. Evitare la realizzazione di impianti dedicati per la combustione del CDR ha infatti il duplice vantaggio di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili e di evitare l'ulteriore produzione di emissioni in atmosfera.

CICLO DELLE ACQUE

In base alla tipologia di opera e a ciò che è inerente la componente ambientale "Acque", fermo restando quanto appreso o precisato nelle "Controdeduzioni a Parere ARPA Puglia", si evidenzia, comunque, l'assenza di considerazioni in base ai dettami del D.M. 185/2003 in tema di "riutilizzo" delle acque reflue depurate nel processo e la mancata rivalutazione di potenziali pressioni ulteriori che, in generale, la realizzazione di un pozzo potrebbe causare. Si specifica, a proposito, quanto segue.

- Sul sistema di "Approvvigionamento idrico" con "riutilizzo" di acque reflue depurate

Il riutilizzo possibile deve essere realizzato secondo quanto stabilito dalle norme vigenti ed, in particolare, dal D.M. 185/2003, che prevede nell'ambito industriale il recupero di acque reflue (comprese quelle di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne) per vari impieghi, quali: acqua antincendio, acque di processo, acque di lavaggio, acque per i cicli termici dei processi industriali. Al riguardo, codesta Società continua a non menzionare tale normativa e nemmeno l'impiego previsto per le acque reflue depurate da riutilizzare in relazione alle esigenze del ciclo produttivo o altro.

- Sul sistema di approvvigionamento "in caso di emergenza" e stato della falda idrica

Per quanto si possa affermare "non significativa" l'influenza determinata da un prelievo d'acqua di falda pari a circa 1 l/s (2-3 mc/h), le richiamate valutazioni di incidenza sulla falda idrica si sono potute accertare soltanto basandosi sulla conoscenza dei dati di pochi pozzi, risultati attualmente in uso (come quelli della rete idrica ASI e alcuni privati regolarmente autorizzati), mentre non è noto il reale numero di pozzi esistenti e delle relative portate emunte, nonché il reale stato della falda (dato anche il diffuso abusivismo) in base alle pressioni "aria-acqua".

Altre informazioni, al riguardo potrebbero essere aggiunte dall'Autorità di Bacino. Al momento, si sottolinea ancora che non si riscontra l'effettiva esigenza di approvvigionarsi da un pozzo artesiano da realizzarsi appositamente per sopperire ad eventuali "fuori servizio" della rete ASI; infatti, proprio per le contenute necessità la ditta può rifornirsi diversamente come già suggerito (ad es. con rifornimento dalla vicina Società Sorgenia di acque reflue affinate del depuratore urbano "Bari Ovest").

- Sul sistema di "Scarichi idrici"

Si è appreso che soltanto la rete fognaria costituirà lo scarico delle acque reflue trattate, che è da intendersi, quindi, anche come "scarico alternativo" per le acque reflue trattate e non riutilizzate ai sensi del suddetto D.M. 185/2003 ed anche del punto 3.8.1 delle "Linee Guida" relative alla "Disciplina delle Acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" contenute in allegato 2 alla D.G.R. del 4.08.2009, n. 1441 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

- Sul sistema di "Monitoraggio delle Emissioni Idriche"

In caso di realizzazione della Centrale, si ritiene che nel Numero dei 3 monitoraggi/anno delle acque scaricate che la ditta si impegna ad effettuare debbano essere compresi, per la determinazione della qualità delle acque di processo scaricate nella rete fognaria, parametri come il TOC oppure il COD e l'eccesso di Cloro residuo o suoi composti (solventi clorurati) comunemente utilizzati per la disinfezione e/o pulitura di pezzi meccanici.

AGENTI FISICI

- Campi elettromagnetici a bassa frequenza

La documentazione integrativa presentata (par. 9 - pag. 22 e allegato 1) non risponde alle richieste espresse nel parere rilasciato dall'Agenzia in data 26.10.09. Nella documentazione integrativa, infatti non viene riportato lo studio di impatto elettromagnetico richiesto ma unicamente la dichiarazione "data la natura del collegamento elettrico in cavo interrato a media tensione, non si ravvisano impatti significativi sulla componente" e, nell'allegato 1, solo alcune caratteristiche tecnico-impianistiche della linea. Inoltre, non c'è riscontro alle modalità richieste per il piano di monitoraggio.

- Rumore

La documentazione integrativa presentata (par. 10 - pag. 23) recepisce completamente le modalità di monitoraggio richieste nel parere rilasciato dall'Agenzia in data 26.10.09, che si riporta integralmente di seguito:

"Con riferimento al piano di monitoraggio proposto, si chiede che la prima campagna di misure, finalizzata all'accertamento della compatibilità dei limiti imposti dalla normativa attualmente vigente o, eventualmente, subentrata, sia effettuata all'entrata a regime della centrale.

I risultati dovranno essere trasmessi ai comuni interessati e a questa Agenzia unitamente alla proposta di pianificazione delle campagne di misura successive."

ECOSISTEMI NATURALI E COLTURE AGRICOLE

punto 11.1) Si prende atto dei risultati presentati nella Expertise su analisi di suoli agrari e tessuti vegetali campionati in sito di Massafra (TA) riportata in allegato 2; tuttavia si conferma l'utilità di attuare un monitoraggio secondo modalità da concordare con questa Agenzia, da effettuarsi sia ante-operam che in fase di esercizio dell'inceneritore con campionamenti e analisi sulle colture agricole e relativi prodotti

punto 11.2) Si prende atto dell'esclusione del sito interessato dal progetto dai limiti del Parco Naturale Regionale Lama Balice

punto 11.3) Si condivide la scelta delle essenze vegetali da utilizzare per le aree a verde

IMPATTO SANITARIO

L'analisi della valutazione di impatto si basa su un'assunzione di base: si è stimato il rischio in eccesso come funzione della massima ricaduta al suolo delle concentrazioni degli inquinanti che saranno emessi a seguito dell'entrata in funzione dell'impianto e della popolazione circostante.

E' più volte ribadito nel parere di ARPA Puglia che nelle analisi è stato utilizzato un approccio di tipo precauzionale, che appare fondato nel caso di interventi che anche solo potenzialmente siano in grado di determinare un peggioramento delle condizioni ambientali e sanitarie. Per questi motivi, le stime dei decessi e dei ricoveri attribuibili all'inquinamento atmosferico sono state ottenute sulla base di assunzioni esplicitamente conservative.

Per quanto riguarda la popolazione esposta è stata stimata come quella residente in una fascia concentrica della larghezza di 1-2 Km (area di massima ricaduta degli inquinanti).

Per quanto riguarda il particolato, si è scelto di considerare come "worst case" quello in cui si ipotizza un incremento massimo del livello giornaliero di $1\mu\text{g}/\text{m}^3$ e per l' NO_2 pari a $5\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Si è inoltre quantificato l'impatto degli attuali livelli di PM_{10} rispetto a quello che si osserverebbe se

questo inquinante avesse valori medi annui corrispondenti al limite normativo di 40 µg/m³. Gli effetti stimati, per quanto modesti, risultano comunque misurabili. Relativamente al PM₁₀, si ribadisce che, per quanto i dati dei modelli di ricaduta restituiscano concentrazioni aggiuntive dovute al funzionamento dell'impianto inferiori all'unità, gli elevati livelli di background registrati nell'area impongono di prendere in considerazione anche minimi incrementi, anche in considerazione del fatto che le stime di impatto prodotte si basano esclusivamente su modelli previsionali.

Per tutto quanto sopra esposto ed a seguito delle principali valutazioni riportate nella presente relazione così riassunte:

1. come già evidenziato da ARPA Puglia nel precedente parere, la proposta progettuale avanzata non prevede misure di compensazione delle emissioni inquinanti generate.

Questa carenza appare particolarmente grave, poiché l'opera proposta si inserisce in un contesto ambientale già degradato, peraltro prossimo all'area urbana di Modugno.

Poiché il funzionamento dell'impianto proposto produrrebbe un indubbio incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera (come detto, non bilanciate da alcun intervento compensativo) e quindi, un peggioramento della qualità dell'aria, la scrivente Agenzia ritiene che ciò si configurerebbe come una situazione di mancato rispetto tanto della normativa nazionale, quanto del documento di riferimento regionale in materia di qualità dell'aria, ovvero il Piano Regionale di Qualità dell'Aria, nel quale la zona di Modugno è classificata quale meritevole di azioni di risanamento volte, in particolare, al comparto industriale.

2. si ritiene che la realizzazione di tale impianto costituisca un aggravio della situazione ambientale dell'area, senza che sia stata fatta una verifica preliminare mirata ad individuare impianti già esistenti in grado di bruciare il CDR prodotto. Evitare la realizzazione di impianti dedicati per la combustione del CDR ha infatti il duplice vantaggio di ridurre l'utilizzo di combustibili fossili e di evitare l'ulteriore produzione di emissioni in atmosfera.

3. in base alla tipologia di opera e a ciò che è inerente la componente ambientale "Acque", fermo restando quanto appreso o precisato nelle "Controdeduzioni a Parere ARPA Puglia", si evidenzia, comunque, l'assenza di considerazioni in base ai dettami del D.M. 185/2003 in tema di "riutilizzo" delle acque reflue depurate nel processo e la mancata rivalutazione di potenziali pressioni ulteriori che, in generale, la realizzazione di un pozzo potrebbe causare.

4. la documentazione integrativa presentata (par. 9 - pag. 22 e allegato 1) non risponde alle richieste espresse nel parere rilasciato dall'Agenzia in data 26.10.09.

Nella documentazione integrativa infatti, non viene riportato lo studio di impatto elettromagnetico richiesto ma unicamente la dichiarazione "data la natura del collegamento elettrico in cavo interrato a media tensione, non si ravvisano impatti significativi sulla componente" e, nell'allegato 1, solo alcune caratteristiche tecnico-impiantistiche della linea

Inoltre, non c'è riscontro alle modalità richieste per il piano di monitoraggio.

5. relativamente agli eventuali impatti sanitari associati al PM₁₀, si ribadisce che, per quanto i dati dei modelli di ricaduta restituiscano concentrazioni aggiuntive dovute al funzionamento dell'impianto inferiori all'unità, gli elevati livelli di background registrano nell'area impongono di prendere in considerazione anche minimi incrementi.

ARPA Puglia esprime parere contrario alla realizzazione dell'impianto in oggetto avente come proponente EcoEnergia S.r.l.;

- con nota acquisita al prot. n. 3480 dell'08.03.2010 il Presidente del Comitato Cittadino Pro Ambiente di Modugno invitava l'Ufficio scrivente a tener conto della precisazione fornita dal Presidente della Provincia di Bari con nota prot. n. 268/AA.GG, in narrativa evidenziata, ai fini del rilascio del parere definitivo di compatibilità ambientale;
- con nota prot. n. 3732 del 10.03.2010 il Servizio Ecologia trasmetteva il parere reso dall' ARPA Puglia al proponente ed agli enti ed associazioni ambientaliste convocati alla Conferenza di Servizi del 25.09.2009;

- con successiva nota prot. n. 3733 del 10.03.2010 il Servizio Ecologia trasmetteva la predetta nota prot. n. 268/AA.GG del Presidente della Provincia di Bari al proponente ed agli enti ed associazioni ambientaliste convocati alla Conferenza di Servizi del 25.09.2009;

- con nota acquisita al prot. n. 4635 del 29.03.2010 il Comitato Cittadino Pro Ambiente di Modugno trasmetteva osservazioni avverso le ulteriori controdeduzioni inviate dal proponente con nota acquisita al prot. n. 3493 del 10.12.2009, in narrativa esplicitata;

Uguale deposito veniva effettuato con nota acquisita al prot. n. 4899 del'01.04.2010 dal Responsabile del Movimento Politico Cattolico "Azione e Tradizione", con sede in Modugno;

- con nota acquisita al prot. n. 4903 dell'01.04.2010 il Dirigente del II Settore Urbanistica e Gestione del Territorio del Comune di Modugno riscontrava la richiesta prot. n. 2583/2010 del Servizio Ecologia, trasmettendo copia della nota prot. n. 3728 del 21.01.2003 del II Settore Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Modugno, a firma del Responsabile del Procedimento della pratica di Istanza di Concessione Edilizia n. 129/2002, avente ad oggetto: Atto stragiudiziale di diffida e di messa in mora del dott. Antonio Marcello, nella qualità di amministratore unico p.t. della EcoEnergia S.r.l. relativo a pratica di istanza concessione edilizia, della medesima società, n. 129/2002 in atti prot. n. 26300/5142 U.T. del 17.06.02.

Di detta nota prot. n. 3728/2003 si riportano i seguenti stralci:

"...in merito all'aspetto edilizio urbanistico, e con marcato riferimento alla vincolistica in materia paesaggistica ed ambientale, il sottoscritto evidenzia che l'area interessata dall'intervento non risulterebbe assoggettata a vincoli.

Difatti - a norma dell'art. 146, Titolo II, del D. Lgs 29/10/99, n. 490, avente per titolo "Beni tutelati per legge", al comma 2, che così come di seguito recita: " Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate nella lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. " - essendo la zona di che trattasi ricompressa nel P.P.A. di cui alla Delibera di C.C. n. 120 del 09/05/81...

La vigenza, alla data del 06/09/85, del suddetto P.P.A. riverrebbe dalla Deliberazione di C.C. N. reg. 7, Prot. 2612, avente per oggetto: "Programma Pluriennale di Attuazione, Conferimento Validità quinquennale in applicazione della legge regionale N. 6 dell' 8/3/1985."... Nel deliberato della stessa, difatti, si rileva:

"1) di conferire validità quinquennale al programma Pluriennale di Attuazione approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 121 del 9/5/81, vistato per presa d'atto e per quanto di competenza dal superiore Organo Provinciale di Controllo in seduta del 10/7/81 al N. 44928, in esecuzione di quanto stabilito dalla legge regionale 8/3/86 N. 6 art.1.

2) di dare al presente provvedimento, attesa la necessità e l'urgenza, carattere di immediata esecutività, a termini di legge...

Quanto sopra escluderebbe la vigenza, per il sito di che trattasi, dei vincoli di cui al citato art. 146 del D. Lgs. 490/99 nonché dettati dal D.M. 01/08/85, c.d. Galassino, interessante l'area di che trattasi.

D'altro canto lo stesso art. 1.03, Titolo I, delle N.T.A del P.U.T.T./P., al comma 6. recita: "Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo industriale.

A seguito consultazione degli Uffici del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI ho potuto attingere notizie, tra l'altro, circa la strumentazione urbanistica vigente all'epoca di interesse ed in epoca immediatamente precedente ... Dall'esame di detti piani, risulterebbe, per il primo, di cui alla Variante Approvata con D.P.G.R. del 26/07/73, pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 31/08/73, una destinazione "Zona Servizio ASI" e, per il secondo, approvato dalla G.R. con Deliberazione n. 2803 del

02/04/85 e n. 5741 del 17/06/85, "Aree a Servizi (art. 5 D.M. 2/4/68).

Per concludere relativamente all'argomento, quindi, alla luce di quanto sopra, non risulta sia incidente sull'area di che trattasi un vincolo ambientale paesaggistico.

- altro aspetto è quello legato al sito archeologico di "Misciano", attiguo alla zona di interesse, per il quale si rileverebbe una incidenza, anche se molto limitata (triangolo di lati: 6 m circa, 8 m circa, 12 m circa, per una superficie calcolata con la formula di Eulero $S=21.33$ mq circa), sull'area soggetta a "vincolo indiretto"... Bisogna dire, però, che tale valutazione, fatta sulla scorta dello "Stralcio Catasto Terreni" allegato alla Tav. 0 della I.C.E. n. 129/02, sarebbe da approfondire alla luce della esiguità dell'area, 21.33 mq circa, e delle connesse approssimazioni di scala.

Tutto ciò anche alla luce del duplice fatto che:

1) l'intervento, stante allo stralcio di P.R.T. di Tav. O, "non sconfinava" in zona soggetta a "verde attrezzato" con annessa "presenze di interesse storico archeologico";

2) il connesso parere favorevole espresso dall'A.S.I. con N.O. prot. n. 3130 del 12/06/02 ...;

- ultimo aspetto di rilievo risulterebbe quello inerente la titolarità dell'intervento ai fini del rilascio della C.E. In sede di comunicazione del provvedimento conclusivo, in atti prot. n. 48297/6926 U.T. del 31/10/02, l'Ufficio richiedeva: "...omissis..." "copia legale del titolo di proprietà o di godimento del bene e/o contratto di locazione";

La parte, al riguardo forniva, con comunicazione prot. n. 49575/9245 U.T. del 08/11/02, N. 1 copia del verbale del 03/06/02 di consegna alla ditta ECOENERGIA, delle aree assegnate con deliberazione del Consorzio n. 147/02 del 04/04/02...

Con la stessa integrazione documentale la Società Ecoenergia s.r.l., conformemente ad una prassi già in essere presso questo Ente, non avendo ancora conseguito la proprietà, forniva - anziché i richiesti: "...omissis..." "atto di asservimento (ex art. 41 sexies della legge 17/08/02, n. 1150" "...omissis..." e: "...omissis..." "atto d'obbligo, conformemente all'art. 29 della Legge Regionale 31/05/1980, n. 56,...." "...omissis.... - ATTO D'OBBLIGO con il quale si impegnava unilateralmente a redigere, una volta divenuta alla effettiva proprietà, i suddetti atti ed a fornirli a questo Ente...

Sempre dal suddetto ATTO D'OBBLIGO risulterebbe...quanto segue: "che per le particelle 231 e 86 sono nati contenziosi amministrativi per l'acquisizione del patrimonio del Consorzio, in corso di definizione"; difatti come riscontrabile dal corpo del Verbale di Consegna di cui sopra, dette particelle non sono state "consegnate" alla Società EcoEnergia perché, come evidentemente riportato dall'ATTO D'OBBLIGO citato, oggetto di contenzioso amministrativo...".

Nella stessa nota veniva precisato che: "... in ordine al profilo di illegittimità..evidenziato dalla Soprintendenza...si stanno valutando eventuali altri atti da adottare a breve dei quali...si metterà a parte l'Ufficio Regionale...oltre che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali...";

• con nota prot. n. 5030 del 06.04.2010 il Servizio Ecologia comunicava al Servizio Ambiente della Provincia di Bari:

"In sede di Conferenza di Servizi del 25.09.2009, l'Assessore all'Ecologia di codesta Amministrazione depositava agli atti il seguente parere, già trasmesso a tutti gli enti in indirizzo, allegato n. 6 al verbale della predetta Conferenza:

"omissis...esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, attesa la necessità impellente di impianti di recupero energetico con utilizzo di CDR e al fine di consentire finalmente la chiusura del ciclo dei rifiuti, sottolineando, comunque che, ciononostante, il fabbisogno risulterebbe ancora deficitario; detto parere favorevole è ovviamente condizionato al rispetto dei limiti delle emissioni di cui al D. Lgs n. 133/95e alle altre norme vigenti nonché alla realizzazione delle opere necessarie ad evitare eventuali rischi idraulici...";

Successivamente, con nota prot. n. 268 del 12.02.2010, anch'essa trasmessa a tutti gli enti in indirizzo dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 3733 del 10.03.2010, il Presidente della Provincia di Bari, riferendosi alla condizione sopra indicata, comunicava:

"omissis...E' quindi evidente che il detto parere è di per se stesso contrario nei limiti in cui gli organi

tecnici abbiano accertato o accertino che la qualità dell'aria della zona è compromessa e che le emissioni dell'impianto sarebbero incompatibili con i limiti di legge.”.

Tutto ciò premesso, considerato che con nota prot. n. 3732 del 10.03.2010 il Servizio scrivente inviava a codesto Ente ed agli altri in indirizzo, il parere tecnico dell'ARPA Puglia relativo all'impianto proposto, si invita a far conoscere il parere di compatibilità ambientale che codesto Ente dovrà fornire entro 30 gg. dal ricevimento della presente, al fine di consentire a questo Ufficio la definizione dell'iter procedurale in corso”;

- Con nota prot. n. 5032 del 06.04.2010 il Servizio Ecologia sollecitava all'Assessorato all' Urbanistica della Regione Puglia il riscontro alla richiesta di informazioni formalizzata dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 1013/2010, in narrativa indicata;

- Con successiva nota prot. n. 5033 del 06.04.2010 il Servizio Ecologia sollecitava il parere di competenza al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - ed al Servizio Ambiente del Comune di Bari;

- Con nota acquisita al prot. n. 5113 dell'08.04.2010 il Gruppo dei Verdi di Modugno trasmetteva osservazioni alle controdeduzioni presentate da EcoEnergia alle osservazioni dell'Arpa Puglia e del pubblico;

- Con nota prot n. 5147 del 09.04.2010 il Servizio Ecologia trasmetteva le osservazioni pervenute dal Movimento Politico Cattolico “Azione e Tradizione” alla società proponente e con successiva nota prot n. 6194 del 30.04.2010 procedeva ad analoga trasmissione relativamente alle osservazioni del Gruppo dei Verdi di Modugno;

- Con nota acquisita al prot. n. 8220 del 18.06.2010 la Ripartizione “Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità” del Comune di Bari rimetteva il parere richiesto “pure se l'ubicazione prevista per l'impianto Ecoenergia è posta fuori del Comune di Bari, ovvero nel territorio del Comune di Modugno.

Il Comune di Bari non può che condividere il parere contrario espresso da ARPA Puglia la quale ha - fra l'altro - valutato l'attuale situazione di criticità della qualità dell'aria nel territorio nel quale l'impianto si andrebbe ad inserire ed ha considerato gli effetti sanitari attesi a seguito del contributo aggiuntivo dell'impianto in esame.”;

- Con nota acquisita al prot. n. 8247 del 21.06.2010 il Gruppo dei Verdi di Modugno trasmetteva integrazioni alle osservazioni già depositate;

- Con nota acquisita al prot. n. 9136 del 07.07.2010 il Presidente della Provincia di Bari riscontrava la richiesta di chiarimenti formalizzata dal Servizio Ecologia con nota prot. n. 5030/2010, in narrativa evidenziata, e comunicava che “...nel confermare l'orientamento favorevole dell'Amministrazione provinciale con riguardo alla presenza sul territorio di impianti della tipologia propria di quello proposto dalla società EcoEnergia, per le più volte rappresentate esigenze di chiusura del ciclo dei rifiuti, come già anticipato in occasione della Conferenza di Servizi del 25.09.2009 e successivamente ribadito con nota del 12.02.2010 prot. n. 268, si precisa che il parere di compatibilità ambientale da rendersi da parte della scrivente Amministrazione nell'ambito del procedimento in oggetto, potrà essere formulato solo a seguito della conclusione dei lavori istruttori del Comitato provinciale per la V.I.A., all'uopo già convocato...”;

- Con nota acquisita al prot. n. 9146 del 07.07.2010 il Sindaco del Comune di Bari relativamente all'intervento in discussione, ribadiva che “...l'impianto - ove autorizzato - non sarebbe ospitato nel proprio territorio. Di conseguenza, per legge, il Comune di Bari non è tenuto ad esprimere parere. D'altra parte, ove a questa Amministrazione sia richiesto di esprimere parere a riguardo, tenuto conto della carenza di organico della struttura comunale competente, non potrà che confermarsi il parere espresso da ARPA Puglia.;

- Con nota prot. n. 9148 del 07.07.2010 il Servizio Ecologia trasmetteva alla società proponente le integrazioni alle osservazioni pervenute da parte del Gruppo dei Verdi di Modugno, acquisite al prot. n. 8247/2010;

- Con nota acquisita al prot. n. 9466 del 13.07.2010 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari

trasmetteva il parere di competenza, del quale si riportano i paragrafi “C. Considerazioni” e “C. Conclusioni”:

C. Considerazioni

L'intervento proposto è, a parere del Comitato, coerente con il quadro di riferimento programmatico relativo alla gestione dei rifiuti, in quanto si pone come naturale chiusura di un ciclo che, diversamente, resterebbe monco del recapito finale di ingentissimi quantitativi di materiale che, con costi sostenuti dalla collettività, sono stati trasformati in CDR..

Le caratteristiche tecniche dell'impianto proposto, secondo quanto dichiarato in più punti dai proponenti, sono adeguate, sia con riferimento al rendimento del ciclo industriale che alle performances ambientali dell'impianto.

Con riferimento alla localizzazione dello stesso, si rileva che lo SIA analizza in modo sufficientemente approfondito le varie matrici ambientali, il loro stato attuale e la loro possibile evoluzione a seguito della realizzazione dell'intervento proposto.

La analisi svolta dall'istante con riferimento alla attuale situazione ambientale dell'area di interesse non sembrerebbe suscitare preoccupazioni di sorta, così come i dati da questi prodotti (Fonte ARPA) in merito alla salute dei residenti.

La sostanziale conformità del quadro di riferimento ambientale di partenza agli standard previsti dalla vigente normativa sembrerebbe essere confermata anche dai dati esposti da ARPA Puglia con riferimento a 4 delle 5 centraline presenti in zona industriale.

Viceversa estremamente allarmanti, e dissonanti rispetto agli altri, appaiono i dati della centralina EN 02, che, tra l'altro, fa registrare 115 superamenti della soglia dei PM 10 nell'anno 2009.

Si deve rilevare che, qualora tali dati fossero attendibili, non solo non sarebbe possibile la autorizzazione di nuovi impianti all'interno della zona industriale di Bari - Modugno, ma occorrerebbe valutare l'ipotesi di dismettere punti di emissione esistenti per consentire il progressivo riallineamento dei parametri ambientali ai limiti di legge.

Tuttavia la ricorrente distonia tra i dati forniti da questa centralina e quelli rilevati dalle altre 8 e, in particolare, dalla centralina ENAIP di Modugno, posta a poche decine di metri da questa, non può, a parere del Comitato, restare priva di considerazioni.

La mancanza di correlazione tra i dati della centralina EN 02 e quelli degli altri punti di osservazione comporta infatti una discontinuità nel variogramma degli stessi assolutamente incomprensibile, attese le caratteristiche fisiche di continuità dei dati analizzati.

Dalle relazioni ARPA, non si evince se nella validazione dei risultati analitici delle varie centraline siano stati rispettati gli obiettivi di qualità dei dati così come previsto dal comma 6, articolo 3 del D.M. 60/02, che all'uopo rinvia alla sezione I dell'allegato 10.

In altri termini è opportuno che si conosca se sia stato rispettato il parametro della raccolta minima dei dati per il periodo considerato ed il valore dell'incertezza della misura riguardato per le PM10 al 25%.

Quanto sopra è valido per tutti i parametri e, in particolare, per gli NOx.

C. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità dell'intervento con le seguenti prescrizioni e condizioni:

- L'azienda individui campioni specifici di piante (ulivi e mandorli) sui quali testare periodicamente (annualmente) gli effetti degli inquinanti emessi dalla centrale sull'apparato produttivo della pianta e sulla qualità dei prodotti derivati.
- Dovrà essere effettuato un esame periodico (annuale) sui terreni adiacenti alla centrale ed in direzione del comune di Modugno, per monitorare i quantitativi di metalli pesanti, PCDD/F ed IPA eventualmente depositati sui terreni, in modo da avere una history consequenziale dello stato di questa componente ambientale come conseguenza della attività della centrale.

• Tale parere è condizionato alla verifica dei dati analitici della centralina EN02 che attualmente sono in evidente contrasto con quelli forniti da tutte le altre centraline presenti in zona industriale...”;

„ In data 28.07.2010, nel corso della seduta del Comitato Reg.le di V.I.A.. il rappresentante del Servizio Urbanistico della Regione Puglia, in riscontro alla richiesta di chiarimenti del Servizio Ecologia prot. n. 1013/2010 in narrativa enunciata (v. pag. 13, punto 6), provvedeva a fornire una disamina della normativa di riferimento in merito alla presenza nella zona sulla quale insiste l'impianto proposto di un'area dichiarata di interesse paesaggistico con D.M. 01.08.1985, in quanto facente parte della Lama Balice.

Al fine di operare una verifica per accertare se le particelle sulle quali ricade l'impianto erano effettivamente soggette a tutela paesaggistica, il Comitato reputava opportuno richiedere la documentazione progettuale acquisita agli atti dal Comando Carabinieri Tutela dell'Ambiente - NOE - di Bari in data 09.11.2007;

• Con nota prot. n. 10429 del 29.07.2010 il Servizio Ecologia procedeva a richiedere il sopra citato incartamento al NOE; con successiva nota trasmessa dall'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, recante prot. n. 578 dell'08.10.2010, veniva rappresentata l'esigenza di un pronto riscontro alla richiesta della suddetta documentazione al fine di consentire il prosieguo dell'iter amministrativo de quo;

• Con nota acquisita al prot. n. 15243 del 30.11.2010, trasmessa per conoscenza al Servizio scrivente, la EcoEnergia S.r.l. sollecitava all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica - Servizio assetto del Territorio - Assessorato alla Qualità del Territorio (ex Assessorato all'Urbanistica) - l'istruttoria per l'avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica per l'impianto in discussione, "...essendo il Comune di Modugno sprovvisto della struttura idonea per legge all'adozione del provvedimento, si chiede...l'invio della pratica alla Soprintendenza, responsabile, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs 42/04, del rilascio del parere paesaggistico...”;

„ In data 28.12.2010, nel corso della seduta del Comitato Reg.le di V.I.A. il rappresentante del Servizio Urbanistico della Regione Puglia informava i Componenti che, relativamente alla richiesta di rilascio di autorizzazione paesaggistica relativa al predetto intervento, il Servizio Assetto del Territorio aveva provveduto a predisporre una relazione tecnica illustrativa inviata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bari al fine di consentire la verifica di competenza ai sensi del comma 7, art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., entro il termine di 45 gg. dalla data di ricezione della predetta nota.

Sempre relativamente al precitato impianto, il Presidente del Comitato Reg.le di V.I.A. (di seguito Presidente) metteva al corrente i Componenti che l' ARPA Puglia, con note protocollo n. 47713 dell'08.10.2010 e n. 61188 del 22.12.201, aventi ad oggetto: "Campagna di monitoraggio della qualità dell'aria condotta presso la sede dell'Assessorato regionale all'Ecologia. Trasmissione relazione", aveva trasmesso i risultati delle indagini suppletive sul particolato atmosferico condotte dalla stessa Agenzia regionale presso la sede dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente.

Tali analisi avevano accertato, tra l'altro, la non accuratezza delle misure di PM 10 effettuate con l'analizzatore LSPM10 presente nella stazione di monitoraggio EN02 della rete Sorgenia.

In particolare, nel paragrafo Conclusioni della nota prot. n. 61188/2010, la stessa Agenzia "...riteneva di confermare la consapevolezza che il monitor di PM10 mod. UNITEC LSPM10 di cui è dotata la cabina EN02 sovrastimi le concentrazioni di PM10...”.

Atteso pertanto quanto affermato nel parere precedentemente espresso da ARPA Puglia con nota prot. n. 9130 del 24.02.2010 in narrativa esposta (v. pag. 16, punto 1), relativamente all'impianto in oggetto esplicitato, il Comitato Reg.le di V.I.A., riteneva di dover chiedere chiarimenti alla suddetta Agenzia in merito alla conferma del parere citato ovvero eventuali ulteriori valutazioni alla luce di quanto comunicato con le precitate note prot. 47713/2010 e 61188/2010;

- Con nota prot. n. 16225 del 29.12.2010 il Servizio Ecologia pertanto formalizzava all'ARPA Puglia la predetta richiesta nei termini sopra evidenziati;

„ In data 11.01.2011 nel corso della seduta del Comitato Reg.le di V.I.A. il Presidente metteva a disposizione per la visione e consultazione dei Componenti, la documentazione acquisita agli atti della Procura di Trani relativa all'impianto in argomento.

Sempre relativamente a detto intervento il Presidente dava lettura del parere prot n. 1157 dell'11.01.2011 richiesto all'ARPA, nel frattempo pervenuto, che di seguito si riporta: "...questa Agenzia ...ritiene di dover stralciare, dal parere espresso con nota prot. n. 9130 del 24.02.2010 (in narrativa a pag. 16, punto 4), dal capitolo "Qualità dell'Aria" la parte relativa a: "Livelli di PM10 e Livelli di PM 2,5".

Veniva acquisito agli atti anche il parere paesaggistico prot. n. 130 del 05.01.2011 del MiBAC - Soprintendenza di Bari - che, esaminata la documentazione progettuale trasmessa in conformità alle disposizioni contenute nell' art. 146 co. 7 del D. Lgs. n. 42/04 e s.m.i., esprimeva ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, parere contrario alla realizzazione delle opere richieste per le seguenti motivazioni:

"...L'intervento proposto ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico con D.M. 01.08 1985 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad Ovest e a Sud Est di Bari" in quanto "caratterizzato dalla presenza di gravine e lame che, con diverse dimensioni, partono dalle ultime propaggini collinari delle Murge per arrivare a mare. Fortemente caratterizzate sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo paesistico e naturalistico per la presenza anche dell' habitat naturale e dell'eco-sistema ancora sufficientemente integri, inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo lungo i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma significative tracce".

Allo stato attuale, l'area di intervento, pur risultando fortemente antropizzata per la presenza di manufatti di tipo industriale, presenta tuttavia tracce significative del sedime della lama Misciano, oggetto del provvedimento del vincolo.

Inoltre, nelle immediate vicinanze, si rileva la presenza di un'area sottoposta a vincolo archeologico con D.M. 06.06.1996 a seguito dei lavori di scavo che misero in luce una necropoli altomedievale.

Sempre in prossimità, si registra la presenza di una significativa emergenza architettonica di età medievale denominata "Tappeto dell'olio Rosso", imponente costruzione a pianta rettangolare in pietra locale ben lavorata, nonché di un ipogeo altomedievale e varie cisterne cinquecentesche.

In tale contesto, l'impianto che si intende realizzare, per l'enormità delle dimensioni in estensione planimetrica ed altimetrica delle strutture di fabbrica, comporta una insostenibile modifica dei luoghi il cui impatto sulla fruizione visiva degli stessi determina un'alterazione dell'assetto percettivo che si stenderebbe anche per un raggio enormemente più vasto dell'ambito direttamente interessato.

Considerato che tali modificazioni, qualora realizzate, si tradurrebbero in una totale perdita di qualità dell'attuale sistema paesaggistico oggetto di tutela che residua nell'ambito fortemente antropizzato del territorio del territorio circostante, in quanto di carattere totalmente distruttivo e non reversibile nel tempo..."

Infine intervenivano alla seduta il Dirigente dell'Ufficio ed il Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti, che depositavano la nota prot. n. 129 dell'11.01.2011 nella quale si rappresentava l'importanza della realizzazione di impianti di produzione di CDR atti a contribuire al soddisfacimento del fabbisogno regionale dello stesso combustibile, anche al fine di assicurare il completamento del ciclo dei rifiuti in termini di utilizzo del CDR prodotto da impianti già realizzati ed in esercizio e/o prossimi all'entrata in esercizio.

Si riporta di seguito l'intero contenuto della predetta nota prot. n. 129/2011, riportante l'analisi relativa

alla produzione di CDR nella Regione Puglia:

“L’analisi è stata svolta considerando i dati progettuali degli impianti di produzione CDR previsti dalla pianificazione regionale vigente relativa alla gestione dei rifiuti urbani, di cui si riporta di seguito una tabella riassuntiva.

Sulla base dei dati riportati in tabella si stima che a breve si avrà una produzione di CDR proveniente dagli impianti esistenti pari a 456.151 t/a.

A tale dato va aggiunta la produzione di CDR derivante dai bacini attualmente sprovvisti di impiantistica dedicata alla produzione di CDR. La stima della produzione di CDR per tali bacini, è stata effettuata sulla base degli attuali dati di produzione di RSU indifferenziato e considerando l’attuale scenario di sviluppo delle raccolte differenziate, pari a circa il 16% come media regionale. Si riporta di seguito un prospetto riassuntivo.

Quindi sulla base dei dati stimati, di cui sopra, si stima una quantità complessiva di produzione di CDR pari a 642.097 t/a”;

• Con nota pervenuta in data 12.01.2011 un componente del Comitato Reg.le di V.I.A. riteneva opportuno, a completamento delle informazioni già ottenute dall’Ufficio Gestione Rifiuti -, acquisire dati concernenti gli impianti di produzione di CDR, relativi ai seguenti aspetti:

- Dato di previsione del Piano regionale per la produzione di CDR;
- Dato di previsione del Piano regionale per la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione e, possibilmente, loro dislocazione;
- Dato relativo agli impianti di termovalorizzazione e loro “status”;
- Dato relativo alla previsione di Piano circa gli impianti alternativi per l’utilizzo del CDR e confronto con la situazione reale sul territorio;
- Dato relativo alla tempistica per l’attuazione del Piano ed al rischio di emergenze in merito alla gestione del processo rifiuti.

„ In data 17.01.2011 nel corso della seduta del Comitato Reg.le di V.I.A., relativamente all’impianto in discussione ed in particolare alla nota prot. n. 130 del 05.01.2011 del MiBAC - Soprintendenza di Bari - concernente il parere contrario alla realizzazione delle opere in argomento, il Presidente a conoscenza i Componenti del contenuto della nota prot. n. 14479 del 16.10.2008 del Servizio Ecologia in premessa esplicitata (V. pag. 3, punto 4).

Intervenivano alla seduta il Dirigente dell’Ufficio ed il Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - Ufficio Gestione Rifiuti -, che depositavano la nota prot. n. 340 del 17.01.2011 volta a fornire i dati richiesti dal componente del Comitato Reg.le di V.I.A., al precedente punto esplicitati, e di seguito riportata nella sua interezza;

“- Dato di previsione del Piano regionale per la produzione di CDR: il piano regionale approvato con DC 185/2005 prevede a regime (con percentuali di raccolta differenziata pari al 55%) una produzione di 432.000 t/anno di CDR;

- Dato di previsione del Piano regionale per la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione e, possibilmente, loro dislocazione: l’ultimo aggiornamento del Piano di gestione dei Rifiuti Urbani (DC 187/2005) prevedeva che “l’utilizzazione del CDR sarà assicurata prioritariamente mediante la cessione del CDR ad impianti privati di produzione di energia..., ovvero, in mancanza di questi ultimi, in impianti dedicati ritenuti utili per assicurare l’effettiva chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni associati in Autorità di gestione, i quali li realizzeranno nel rispetto delle norme dettate...in materia di opere pubbliche...”. Non era individuata alcuna localizzazione degli impianti.

- Dato relativo agli impianti di termovalorizzazione e loro “status”:

ETA (Manfredonia-FG)

L'impianto per la combustione di CDR (potenzialità 135.000 ton/a) ha ottenuto il 14/09/2010 l'Autorizzazione Integrata Ambientale ed utilizzerà prevalentemente il CDR prodotto dall'impianto di produzione CDR in Contrada Paglia comune di Manfredonia (FG), a servizio di tutta la provincia di Foggia.

ECOENERGIA (Modugno-BA)

L'iter autorizzatorio dell'impianto è ancora in corso.

APPIA ENERGY (Massafra-TA)

L'impianto è dimensionato per un flusso in ingresso di pari a circa 90.000 t/a di CDR e biomasse, per una potenzialità nominale di 10 MWe. Nell'impianto, in esercizio ormai dal 2006, viene conferito il CDR prodotto all'interno dell'impianto complesso di Massafra a servizio dell'ATO TA/1 e parte del CDR prodotta nell'impianto di Cavallino e a servizio dei bacini leccesi.

AMIU Taranto (Statte - TA)

E' stato recentemente riavviato l'impianto di termovalorizzazione pubblico dell'AMIU di Taranto, già adeguato impiantisticamente al D.Lgs 133/05 che disciplina gli impianti di incenerimento.

L'impianto integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di proprietà dell'AMIU S.p.A. è stato recentemente adeguato alla più recente normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 133 del 11/05/2005) che si pone come obiettivo principale quello di assicurare massima protezione dell'ambiente nei riguardi delle emissioni causate dalla termodistruzione dei rifiuti. Tale impianto riceve il RSU indifferenziato dalla sola città di Taranto. Attualmente l'impianto è in funzione in forza del provvedimento autorizzativo del Commissario Delegato.

- Dato relativo alla previsione di Piano circa gli impianti alternativi per l'utilizzo del CDR e confronto con la situazione reale sul territorio:

Le tipologie degli impianti presso i quali il Piano indicava possibile l'utilizzo del CDR prodotto, al fine del recupero energetico, erano: Centrali termo elettriche, Cementifici, Sansifici.

Nella seguente tabella si riportano i dati relativi ad una ricognizione effettuata sugli impianti privati che attualmente potrebbero utilizzare il CDR in co-incenerimento, in quanto autorizzati per farlo o per cui è in corso il procedimento di approvazione da parte dell'Ente Competente.

Qualora tutte le autorizzazioni richieste dovessero essere assentite, la capacità di utilizzo del CDR sarebbe presumibilmente di 239.000 t/anno. Ad oggi però, fatta eccezione per Colacem, non ci sono impianti che utilizzano CDR in co-incenerimento.

- Dato relativo alla tempistica per l'attuazione del Piano ed al rischio di emergenze in merito alla gestione del processo rifiuti:

Il Piano vigente è stato attuato in pieno per quanto riguarda la parte impiantistica prevista per il trattamento meccanico biologico e smaltimento del RSU indifferenziato, fatta eccezione di alcune situazioni critiche esistenti nei bacini BA/4, FG1, BA75 e LE/2 in corso di risoluzione.

La mancata valorizzazione energetica del CDR prodotto presso gli impianti in esercizio e prossimi all'entrata in esercizio rischia di generare situazioni emergenziali in quanto la normativa vigente (d.lgs 36/03 come integrato dal D.L. 225/2010) non consente lo smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 KJ/kg, a far data dal 01 aprile p.v.

Si precisa infine che il Piano vigente, è attualmente in fase di aggiornamento. La procedura di aggiornamento è stata avviata con Delibera di Giunta Regionale n.2243 del 19/10/2010. L'adozione ed approvazione del Piano dovrebbe avvenire entro 330 giorni dalla pubblicazione della Delibera 2243/10.

L'aggiornamento del Piano dovrà necessariamente prevedere la pianificazione di una rete integrata ed adeguata di impianti finalizzata a realizzare l'autosufficienza nello smaltimento e recupero dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento (CDR), ai sensi dell'art. 182 bis del D.Lgs 152/06 e succ. modifiche ed integrazioni, anche alla luce del divieto di smaltimento in discarica di rifiuti con elevato potere calorifico.”;

„ Nella stessa seduta del 17.01.2011 il Comitato Reg.le di V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del c. 6 art. 4 e del c. 4 art. 11 del R.R. approvato con D.G.R. n. 18589/09, esaminata tutta la documentazione agli atti, preso atto dei pareri pervenuti dagli enti coinvolti a vario titolo nella procedura di V.I.A., considerate le osservazioni depositate dalle associazioni ambientaliste, comitati cittadini e soggetti a vario titolo portatori di interesse, rilevava quanto di seguito riportato:

Con determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n. 450 del 25/9/07 veniva espresso parere favorevole di compatibilità ambientale all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (CDR) e biomasse, proposto da ECOENERGIA S.r.l. ubicato in via Fiordalisi, Zona Industriale del Comune di Modugno (BA) con il rispetto delle prescrizioni ivi previste.

In seguito a tale evento una serie di avvenimenti si sono succeduti che meritano di essere accennati.

1. Sequestro dell'area da parte del PM Dr. Bretone

In data 23/9/08 il Comando del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri acquisiva gli atti relativi alla procedura di VIA in oggetto. L'attività investigativa sfociava nel sequestro dell'area ove doveva sorgere il termovalorizzatore.

Il Decreto di Sequestro preventivo d'urgenza 321, c. 3bis c.p.p. al capo B, ipotizzava a carico del Dirigente del Settore Ecologia dell'epoca del reato di cui all'articolo 479 c.p. per avere formato un atto ideologicamente falso nella Determinazione n.450 del 25/9/07, parere di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica funzionante a biomasse della potenza di 10 MWe.

In particolare si formulavano i seguenti capi di accusa:

1.1.1 “Ometteva di rilevare che l'area in oggetto era zona sottostante a vincolo idrogeologico dal PAI facendo riferimento nell'atto amministrativo esclusivamente alla Lama Balice e non alla più vicina lama Misciano”;

1.1.2 “Ometteva di rilevare che l'impianto non adottava la migliore tecnologia (BAT) limitandosi ad affermare che le scelte sono tecnologicamente apprezzabili”;

1.1.3 “Affermava falsamente che il CDR proverrà da alcuni centri pugliesi e sarà di qualità superiore omettendo di rilevare che il CDR sarà prodotto anche all'interno della stessa centrale da un impianto privo di autonoma autorizzazione”;

1.1.4 “Ometteva di motivare sullo smaltimento delle ceneri prodotte dalla centrale, considerate nello SIA erroneamente come un rifiuto non pericoloso”;

1.1.5 “Ometteva di rilevare che lo stoccaggio ed il trattamento delle ceneri avveniva all'interno dello stesso termovalorizzatore e che trattandosi di operazione di trattamento di rifiuti pericolosi occorreva per l'impianto una precisa autorizzazione”;

1.1.6 “Ometteva di rilevare che per l'impianto di produzione di CDR occorreva una specifica autorizzazione”;

1.1.7 “Ometteva di rilevare la presenza di vincoli aeroportuali”;

1.1.8” Ometteva di rilevare la presenza di vincoli paesaggistici”;

1.2 Dissequestro dell'area da parte del PM Dr. Bretone

I tecnici dell'azienda hanno fornito risposte ai punti sollevati dal PM citati nel precedente paragrafo.

Con nota acquisita al protocollo n. 5207 del 5/5/09 la Società proponente trasmetteva alla Regione

Puglia il decreto di restituzione di cose sequestrate con prescrizioni n.4394/08 a firma del PM Dr. Bretone che disponeva il dissequestro delle aree ivi indicate al fine di consentire il completamento dell'iter amministrativo per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e cioè:

- Nulla Osta Autorità di Bacino
- Permesso a costruire
- Nulla Osta ENAC
- Valutazione Impatto Ambientale

1.3 Con nota n. 8755 del 10/2/09 l'ENAC trasmetteva il proprio nulla osta (v. prescrizione n.3 del decreto di dissequestro);

1.4 Con nota del 04/11/09 l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva parere favorevole con condizioni all'impianto proposto (v. prescrizione n.1 del decreto di dissequestro).

2. Aggiornamento del Quadro di Riferimento Progettuale

Questa relazione, dal punto di vista progettuale, evidenzierà esclusivamente le modifiche apportate all'impianto dopo il dissequestro, essendo ormai nota la struttura della centrale già approvata con DD 450/07.

Le modifiche all'impianto derivanti da alcune osservazioni dei Consulenti tecnici del P.M. oltre che da alcune osservazioni del pubblico interessato sono state presentate dall'azienda in un documento nel Luglio 2009 dal titolo "Aggiornamenti e Precisazioni allo Studio di Impatto Ambientale".

In seguito saranno delineate sia le principali modifiche apportate all'impianto che le risposte fornite dall'azienda ai principali quesiti posti dal magistrato nonché dal pubblico interessato.

2.1 Fabbricato F1 di stoccaggio CDR

Il fabbricato F1 è composto di due parti: la prima che comprende il piazzale di stoccaggio del CDR in balle, coperto da tettoia, e la seconda parte che è costituita da una sezione chiusa e in depressione, dove si procede alla rottura delle balle stoccate sotto l'adiacente tettoia e al caricamento del CDR sui nastri trasportatori di alimentazione della caldaia, nonché allo stoccaggio del CDR sfuso. Si ha un'altezza utile di 8,28 m nella zona cumuli e 10,75 m nella zona scarico del CDR dagli automezzi. La sezione chiusa del fabbricato è tenuta costantemente in depressione per evitare il disperdersi di polveri e l'aria aspirata è inviata ad un impianto di trattamento aria (Filtro a maniche) che previene l'eventuale rilascio anomalo di polvere nell'aria. La pavimentazione sarà costituita da calcestruzzo del tipo industriale, dello spessore di cm 10, su soletta armata dello spessore di cm 30 e sottostante guaina in HDPE.

I nastri trasportatori aerei di collegamento tra i fabbricati F ed F1 sono provvisti di chiusure laterali e superiori, per evitare il disperdersi nell'aria di polveri e del CDR.

Sia i nastri trasportatori che il fabbricato all'interno sono provvisti di impianto di rilevazione incendio e di impianto automatico antincendio sprinkler, oltre naturalmente degli estintori e dell'impianto fisso antincendio esterno con idranti UNI 45 e UNI 70.

2.2. INTRODUZIONE SISTEMA SCR PER UN ULTERIORE ABBATTIMENTO DI NO_x

Sebbene la tecnologia di combustione a letto fluido permetta il raggiungimento di parametri di concentrazione dell'inquinante NO_x nei fumi minori rispetto ad altre tecnologie utilizzabili e sia prevista l'installazione di un sistema SNCR che, attraverso la riduzione degli ossidi di azoto ad azoto molecolare ed acqua con l'iniezione di soluzione ammoniacale al 25% direttamente nella camera di combustione, permette la rimozione di oltre il 50% degli NO_x presenti nei fumi, l'azienda, in considerazione del delicato sistema territoriale in cui si inserisce l'impianto, ha deciso di equipaggiare l'impianto con un ulteriore sistema di abbattimento degli ossidi di Azoto.

Verrà infatti installato in coda al percorso fumi e, prima del camino, un sistema SCR, sistema catalitico

per la riduzione degli ossidi di azoto, che permetterà di ottenere concentrazioni di Ossidi di Azoto nei fumi le più basse tecnicamente oggi possibili e contemporaneamente il controllo dell'ammoniaca non reagita eventualmente presente nei fumi.

2.3 ASSENZA DI ATTIVITÀ PER LA PREPARAZIONE DEL CDR

L'impianto di Modugno è predisposto a ricevere e gestire CDR già preparato dagli impianti di selezione e produzione allo stato "sfuso" o imballato in fogli di PET.

All'interno dell'impianto non si esegue alcun trattamento di rifiuti, ma vengono poste in essere semplici operazioni di movimentazione meccanica del CDR mediante mezzi dotati di dispositivi di protezione.

E' previsto l'impiego di un separatore magnetico che serve esclusivamente a rimuovere eventuali parti metalliche accidentalmente presenti nel CDR.

Non è prevista alcuna operazione di addensamento poiché l'impianto ed il sistema di combustione sono progettati e dimensionati per la combustione di CDR in fluff ossia non addensato.

2.4 MOTIVAZIONE DELLA SCELTA TECNOLOGICA DEL FORNO A LETTO FLUIDO

La tecnologia di combustione a letto fluido od in sospensione è riportata come Miglior Tecnica Disponibile per la combustione del CDR nelle Linee Guida del D.M. Ambiente 29 gennaio 2007 per le seguenti principali ragioni:

una elevata efficienza di combustione, maggiore del 95%, che consente la presenza non significativa di residui carboniosi incombusti nei fumi,

la fluidificazione del letto consente un elevato immagazzinamento del calore da parte delle particelle in sospensione. Tale immagazzinamento di calore permette la combustione ad un livello di temperatura del forno inferiore alle altre tipologie di forno, ciò che si traduce in una minore presenza di NOx nei fumi di combustione;

nel forno a letto fluidizzato vengono aggiunte scorie di calcare che, in sospensione nel letto fluido, consentono anche la neutralizzazione dei fumi acidi (HCl ed HF) rivenienti dalla combustione del CDR, minimizzando quindi la presenza di questi inquinanti nei fumi di combustione;

la presenza di calcare nel letto fluido consente anche la riduzione degli SOx che si formano nella combustione in quanto vengono trasformati in solfato di calcio e quindi in una minore presenza di SOx nei fumi di combustione;

Infine, anche se non ultimo in ordine di importanza, occorre considerare il fatto che la sottrazione dell'acido cloridrico dai fumi per effetto della presenza del carbonato di calcio nel letto fluido, minimizza l'eventuale formazione di paracloro - dibenzodiossine e paracloro dibenzofurani in quanto viene sottratto dall'ambiente di reazione un elemento basilare per la formazione di tali composti ossia il cloro.

2.5 DISPONIBILITÀ DI CDR

Sarà utilizzato CDR riveniente dagli impianti previsti nel Piano Regionale RSU ed in particolare quello prodotto in Conversano: Progetto Ambiente Bari 5

Si tenga presente che il PRGR prevede la linea di produzione di CDR relativamente agli impianti di Bari (ATO BA2) e Conversano (ATO BA5) capaci di produrre una quantità di CDR rispettivamente di 150 t/g e 235 t/g.

Resta coerente con gli obiettivi e le linee d'azione del PEAR l'utilizzo del CDR quale combustibile alternativo in quanto determina una diminuzione di gas clima alterante (CO2) che risulta proporzionale al tasso di biodegradabilità del CDR valutato intorno al 50%.

Un discorso a parte merita il CDR che può avere una composizione molto variabile, tuttavia esso dovrà avere le caratteristiche minime di conformità a quelle indicate nell'Allegato 2, sub allegato1 del DM 5/2/98. In aggiunta a quanto sopra la norma UNI EN ISO 9903 stabilisce le caratteristiche del CDR in base alle % dei suoi costituenti ed alle sue caratteristiche fisiche.

In relazione all'approvvigionamento del CDR, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con note prot. n. 129

dell'11.01.11 e n. 340 del 17.01.11, che si allegano al presente verbale per farne parte integrante, nonché nel corso delle sedute del comitato VIA del 11.01.11 e 17.01.11, ha rappresentato che l'impianto di termovalorizzazione sarebbe funzionale alla chiusura del ciclo dei rifiuti urbani della Regione Puglia in quanto l'attuale dotazione impiantistica non consente la termovalorizzazione dell'intera quota di CDR prodotta in regione.

2.6 SCELTA DEL SISTEMA DI ABBATTIMENTO DELLE POLVERI (Filtro a maniche /Elettrofiltro).

Il progetto della centrale di Modugno ha scelto come sistema per la depolverazione dei fumi un filtro a maniche in quanto consente di ottenere il doppio vantaggio di essere il migliore e più efficiente sistema di captazione delle polveri e di consentire anche il completamento delle reazioni di abbattimento dei gas acidi, metalli pesanti ed altri inquinanti.

Le Linee Guida del DM Ambiente del 29 gennaio 2007 a proposito delle due possibili tecnologie di filtrazione (elettrofiltro e filtro a maniche) ben evidenziano le peculiarità dei sistemi e l'applicabilità al caso specifico. L'azienda ha ribadito la scelta del filtro a maniche

in quanto esso non risulta influenzato dal carico delle polveri in ingresso oltre che dall'umidità e dalla granulometria delle polveri. Si raggiungono concentrazioni di polveri inferiori a 5 mg/Nmc.

2.7 GESTIONE CENERI

La gestione delle ceneri prodotte dalla combustione, sia raccolte nella camera di combustione che nel filtro a maniche, è effettuata tramite movimentazione meccanica e stoccaggio in un sistema completamente chiuso rispetto all'ambiente esterno.

Il punto di sfiato del silos è dotato di filtro a maniche con relativo sistema di pulizia per impedire la fuoriuscita di polveri durante il carico del silos stesso. Non è previsto alcun sistema di inertizzazione delle ceneri.

Viene precisato che contrariamente agli inceneritori di RSU che producono prevalentemente ceneri pesanti (circa 80%), nel caso del CDR invece tale rapporto si inverte in quanto le ceneri leggere sono >80%. Tale caratteristica è tipica dei forni a letto fluido ove per effetto della sospensione della sabbia e del conseguente attrito prodotto si ha formazione prevalente di ceneri leggere.

Le ceneri saranno umidificate e consegnate a smaltitori autorizzati.

Eventuali stoccaggi delle stesse, ovvero modalità di gestione delle ceneri difformi da quanto previsto in questa sede, dovranno essere oggetto di specifica valutazione e/o autorizzazione

3. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

L'azienda ha aggiornato lo studio di impatto soprattutto al riguardo della normativa sopraggiunta nel periodo 2007-2010 ed in particolare:

3.1 PEAR. PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE

Con D.G.R. n. 827 del 08/06/2007 la Regione Puglia ha adottato il Piano Energetico Ambientale Regionale.

In merito agli obiettivi ed alle linee di azione perseguite dal Piano con particolare riguardo all'utilizzo di CDR e biomasse viene evidenziata la coerenza dell'impianto in oggetto con tali obiettivi.

3.2 PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DELLA REGIONE PUGLIA

Con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 maggio 2008 n. 862, vengono approvate le Linee guida per la redazione dei piani d'ambito per la gestione dei rifiuti solidi urbani.

Tali linee guida, come peraltro previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 152/06), ha previsto nuovi organi di gestione e programmazione quali gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), con la precipua funzione di organizzare nel proprio territorio la pianificazione ed il servizio di gestione all'interno del territorio di propria competenza.

Di recente, al fine di ottemperare agli obiettivi previsti dalla normativa regionale, è stato approvato il “Programma Operativo per la riduzione della produzione di rifiuti solidi urbani e per l’implementazione delle raccolte differenziate” con Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 2008, n. 231.

Il Piano Operativo mantiene come obiettivi principali della pianificazione regionale in materia di rifiuti quelli dettati dal piano di gestione dei rifiuti urbani approvato con Decreto n. 187/2005 del Commissario Delegato, volti ad ottenere la massima riduzione delle quantità di rifiuti urbani, destinati allo smaltimento tal quale, a favore degli interventi di recupero e riutilizzo sia di materiale che di energia.

L’azione complessiva per il completamento del sistema impiantistico integrato a regime è volta ad incentivare la diminuzione del rifiuto attraverso la raccolta differenziata e nel procedere a operazioni di biostabilizzazione e produzione di CDR dei rifiuti residuali della raccolta differenziata.

Si evidenzia che in ordine alla localizzazione dell’impianto, per quanto riferito alle previsioni di piani gestione rifiuti urbani e speciali, si rappresenta che l’impianto, situato in zona industriale, è conforme ai criteri di localizzazione ivi previsti.

3.3 PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELL’ARIA (PRQA)

Obiettivo principale del PRQA è il conseguimento dei limiti di legge per quegli inquinanti (PM10, NO2, Ozono) per i quali nel periodo di riferimento sono stati registrati superamenti.

Al fine di ottenere una zonizzazione rappresentativa del territorio regionale ed individuare le azioni da intraprendere a livello dei singoli comuni interessati, il PRQA ha provveduto ad effettuare una stima con opportuni modelli delle emissioni inquinanti che, integrata con i dati di qualità dell’aria misurati dalle reti fisse di monitoraggio, consente di effettuare simulazioni modellistiche dei livelli di concentrazione in atmosfera.

Il Comune di Modugno è stato inserito dal PRQA nella zona C con le seguenti caratteristiche:

- ZONA C: comprendente i comuni con superamenti misurati o stimati dei valori limite a causa di emissioni da traffico autoveicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti industriali soggetti alla normativa IPPC. In questi comuni si applicano sia le misure di risanamento rivolte al comparto mobilità che le misure per il comparto industriale.

3.4 SITUAZIONE URBANISTICA E VINCOLISTICA

Il sito trovasi nell’ambito della “Zona Industriale del Comune di Modugno (BA)” oggetto, ai fini urbanistici, di piano sovraordinato “Piano di Area di Sviluppo Industriale” rispetto alla pianificazione comunale.

3.4.1 PUTT/P

“Territori costruiti”

Il punto 5 dell’articolo 1.03 delle NTA, definisce i “territori costruiti” ovvero quei contesti territoriali (prevalentemente urbani) in cui non trovano applicazione gli indirizzi di tutela di cui al titolo II, le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al titolo III.

Nei territori costruiti sono incluse:

- le zone omogenee “A” e “B” dei piani urbanistici generali,
- le aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee “C” oppure come aree turistiche, artigianali, industriali se alla data del 6 giugno 1990 erano incluse in strumento urbanistico esecutivo regolarmente presentato ed inoltre le aree incluse, anche se in percentuale in Programmi Pluriennali di Attuazione (PPA) approvati alla stessa data
- Proprio al punto 6 dell’articolo 1.03 delle NTA si precisa infatti che “le norme contenute nel piano non trovano applicazione all’interno dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale”.

In particolare occorre evidenziare che la “Lama Misciano” è un affluente della “Lama Balice” (classificata come “acqua pubblica” ai sensi del Regio Decreto 1775 del 1933) e non risulta inclusa negli elenchi di cui all’art. 3.06.2 delle NTA del PUTT/P relativo alle “Individuazioni” delle “Emergenze” inerenti le Componenti Geo-morfo-idrologiche (Capo II) e come tale risulta non soggetta alle norme di tutela di

cui al successivo art. 3.07.

In ogni caso ed alla luce delle su esposte considerazioni la “Lama Misciano” potrebbe costituire, in quanto emergenza idrologica, un ATD (Ambito Territoriale Distinto) del PUTT/P; come tale, rientrando in un ambito oggetto di Piano ASI quindi in un territorio costruito, insistere in un contesto in cui non trovano applicazione gli indirizzi di tutela di cui al titolo II, le direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al titolo III.

Si ribadisce infine che nei “territori costruiti” non esplicano efficacia ai fini paesaggistici (indirizzi, direttive e prescrizioni di base) i vincoli ed i beni, ferma restando la necessità dei dovuti nulla osta nel caso di vincoli imposti da leggi dello Stato: il vincolo diretto ex lege 1497/39; i vincoli ex lege 431/85 (salvo esclusioni previste); i vincoli idrogeologici; i vincoli naturalistici (aree protette ex LR 19/97, SIC e ZPS).

Occorre aggiungere che l'intervento proposto ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico con DM 1/8/85 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle lame ad Ovest ed a Sud-Est di Bari”

3.4.2 PAI

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) è uno stralcio del Piano di Bacino previsto dalla legge 183/89 ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di assetto del regime idraulico e della stabilità geomorfologia: per quanto attiene al sito oggetto dell'intervento, mancando specificazioni areali nelle tavole tematiche del PAI (Figura 3.5a), valgono i contenuti di cui all'art. 6 che si riferiscono all'alveo fluviale in modellamento attivo e aree golenali.

Ai sensi dell'art. 36 delle richiamate norme, si intende per “alveo in modellamento attivo: porzioni dell'alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena, ancorché stagionale”; e per “area golenale: una porzione di territorio contermina all'alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena con frequenza pluriennale. Il limite è determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell'argine maestro o con il ciglio del versante”.

Nel caso in esame, stante la mancata cartografazione nel PAI dell'area in oggetto si deve tenere presente il corso e l'alveo della “Lama Misciano”.

Usualmente l'Autorità di Bacino ha utilizzato per la definizione di tali aree la cartografia IGM in scala 1:25.000 del 1950, ove sono riportati con apposita simbologia (aste di colore azzurro) i corsi d'acqua, ancorché stagionali presenti sul territorio. Come si evince dalla Figura 3.5b dello SIA, l'asta del corso relativo alla Lama Misciano inizia all'altezza del vecchio tratturo, per cui calcolando, come impone la disciplina del PAI, la fascia di rispetto di 75 m per lato, l'area oggetto di intervento risulta del tutto estranea.

Considerato che risulta di tutta evidenza la non pericolosità idraulica del contesto (un piccolo bacino di raccolta delle sole acque meteoriche), si ribadisce che le modifiche introdotte sono da considerarsi migliorative delle condizioni di assetto rispetto alle problematiche della pericolosità idraulica.

A conferma di ciò si evidenzia che con nota del 4/11/09 l'Autorità di Bacino della Puglia esprimeva parere favorevole con condizioni all'impianto proposto.

4. AGGIORNAMENTO DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

In questa parte dello studio è stato molto approfondito e rivisto il capitolo relativo alla qualità dell'aria e quindi dei dati meteorologici, di ventosità che costituiscono i dati di input degli inquinanti da inserire nei modelli di diffusione per caratterizzare il livello di inquinamento indotto dall'attività sia della centrale a CDR che dalla centrale a turbogas di proprietà SORGENIA.

E' stato anche parzialmente rivisto il quadro ambientale relativo al rumore eseguendo anche nuovi rilievi fonometrici.

Tale aggiornamento dei dati meteo si riferisce all'anno 2007.

4.1 METEOROLOGIA E QUALITÀ DELL'ARIA

4.1.1 Meteorologia

Per quanto riguarda la direzione dei venti non si rileva una direzione netta prevalente di provenienza del vento: si hanno venti provenienti da Nord con intensità maggiore e venti provenienti dai quadranti Ovest e Sud-Ovest, con velocità minori, inoltre si ha una minima parte di frequenza del vento con direzione da Nord- Est.

Per quanto riguarda le classi di stabilità le condizioni meteorologiche dell'area analizzata sono caratterizzate dalla preponderanza della classe D (45,4%) che determina situazioni principalmente di neutralità, seguite da condizioni di stabilità, classe F+G (18,9%). Le velocità del vento prevalenti risultano per il 40,1% comprese tra 1 e 3 m/s e per circa il 35% tra 3 e 5 m/s: la zona si presenta quindi come caratterizzata da venti sostanzialmente deboli, con calme minori di 1%.

4.1.2 STATO ATTUALE DI QUALITÀ DELL'ARIA

Come è noto il D.M. 60 del 2 Aprile 2002 che ha recepito rispettivamente la Direttiva 1999/30/CE che stabilisce i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, il particolato, il piombo oltre al benzene ed al monossido di carbonio.

Il citato DM fornisce anche i criteri per l'ubicazione ottimale dei punti di campionamento in siti fissi oltre ad altri parametri quali la raccolta minima dei dati ed il dato di incertezza della misura effettuata.

Il D. Lgs 183 del 21/05/2004 ha recepito la Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria; con tale Decreto vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l'ozono e vengono fissati i nuovi limiti.

Caratterizzazione della Qualità dell'Aria

La caratterizzazione della qualità dell'area del contesto di studio è stata effettuata analizzando i dati registrati nel triennio 2006-2007-2008 dalle centraline appartenenti alla Rete di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA) della Regione Puglia gestite da ARPA Puglia e dalla Rete delle centraline facenti capo alla Sorgenia per gli anni 2007-2008, con riferimento ai risultati riportati nelle relazioni mensili sulla qualità dell'aria redatte da ARPA Puglia relativamente allo stesso triennio.

Nello specifico sono state considerate le stazioni ubicate nelle vicinanze della Centrale in progetto.

Nella tabella che segue si riportano, solo per il parametro PM10 e per ciascuna stazione di monitoraggio, i dati relativi al triennio citato. Oltre ai dati sul PM10 nello studio sono anche inseriti quelli analitici degli altri inquinanti che tuttavia sono stati in questa relazione omessi in quanto rientrano quasi sempre, ad eccezione dell'O3, nei limiti previsti dalla norma.

Tra le centraline RRQA è stata presa in considerazione anche la stazione di Bari - Caldarola, ubicata in una zona urbana oltre alle centraline CIAPI ed ENAIP ubicate nella zona industriale. In particolare la Centralina ENAIP risulta localizzata presso l'Assessorato all'Ecologia subito adiacente alla cancellata dello stabile ENAIP. Nella tabella viene anche indicata l'efficienza intesa come raccolta minima dei dati che nella fattispecie deve essere per le PM10 almeno pari al 90% come previsto dal D.Lgs 60/02.

Esaminando gli indicatori statistici riportati nella Tabella precedente si nota che l'efficienza, che altro non è il rendimento strumentale delle due centraline, è stata quasi sempre inferiore a quella richiesta dal D.M. 60/2002 ossia il 90%, fatta eccezione per la centralina Caldarola nel 2007 e nel 2008.

Inoltre emerge che, nel periodo considerato, il limite dei 35 superamenti della media giornaliera di 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ per la stazione di Bitonto - EN 01 per entrambi gli anni e per quella di Modugno per l'anno 2008 risulta rispettato.

Il limite della media annuale per la protezione della salute umana, pari a 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, non risulta rispettato per la stazione di Bitonto, mentre lo è stato per quella di Modugno per tutto il periodo considerato.

Passando alle simulazioni effettuate mediante sistema modellistico Calpuff relative alle ricadute degli

inquinanti emessi dal camino dell'impianto, lo studio conclude che l'esercizio delle due centrali è assolutamente compatibile con lo stato esistente di qualità dell'aria ed in particolare:

- i contributi riferibili alla centrale a CDR e Biomasse di Modugno sono molto contenuti e pari al massimo a 0,73 µg/m³ per gli ossidi di azoto;
- per le PM10 tale contributo è pari a 0,06 µg/m³;
- nel centro abitato di Modugno tali valori sono ancora più ridotti, pari a 0,1 µg/m³ per gli ossidi di azoto e a 0,01 µg/m³ per le polveri (PM10).
- Infine presso l'ospedale San Paolo, localizzato a circa 4 km dal sito le concentrazioni indotte dal funzionamento della centrale di Modugno sono pari a 0,1 µg/m³ per gli ossidi di azoto e a 0,01 µg/m³ per le polveri (PM10).

4.1.3 RUMORE

Il presente paragrafo ha l'obiettivo di integrare ed aggiornare la caratterizzazione della componente rumore effettuata nello Studio di Impatto Ambientale presentato in precedenza da Ecoenergia per l'impianto di Modugno.

L'area di studio appartiene ai territori comunali di Modugno, Bari e Bitonto. Ad oggi nessuno dei Comuni interessati ha provveduto a dotare il proprio territorio di un piano di zonizzazione acustica ai sensi della Legge 447/95.

Pertanto, nell'area di influenza dell'impianto valgono i limiti di immissione previsti dal DPCM del 1/03/1991.

Con riferimento alla classificazione acustica del territorio ipotizzata, si osserva che i valori medi diurni e notturni registrati presso le quattro postazioni microfoniche rispettano tutti il limite di 60 dB(A) e di 50 dB(A) rispettivamente per il periodo diurno e notturno valido per le Classi III, "Aree di tipo misto" (soltanto il valore medio notturno registrato in P1 supera il valore di 0,5 dB(A), limite di classe III).

Per quanto sopra detto è possibile concludere che i livelli sonori monitorati durante la campagna di misura effettuata nel maggio 2009 risultano ampiamente inferiori ai limiti validi per tutto il territorio nazionale previsti dal DPCM 1/03/1991.

5. PARERI DELL'ARPA DEL 26/10/2009 E DEL 23/2/2010

L'ARPA ha condotto diverse campagne di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area industriale di Bari-Modugno e nella città di Bari, concludendo, per quanto riguarda il parametro PM10, per la non sostenibilità della realizzazione dell'impianto.

Nelle note citate sono state prese in considerazione le seguenti centraline che fanno parte della Rete Regionale della Qualità dell'Aria ossia la RRQA:

- a. Bari-CIAPI
- b. Modugno-ENAIP
- c. Bari- San Nicola

Sono anche state considerate le seguenti che costituiscono la rete Sorgenia:

- d. EN 01 (AQP Bitonto)
- e. EN 02 (c/o Ass.Ecologia)
- f. EN03 (Modugno)
- g. EN 04 San Paolo
- h. EN 05 Palo del Colle

Nella tabella che segue viene sintetizzata la situazione analitica globale relativa all'intero anno 2009 in riferimento alle polveri PM10 per le centraline citate.

Il DM 60/02 pone i seguenti limiti:

- a. Valori limite di 24 ore per la protezione della salute umana= 50µg/Nmc da non superare più di 35

volte per anno civile

b. Valore limite annuale per la protezione della salute umana=40µg/Nmc

Si pongono all'attenzione le seguenti osservazioni:

- l'unica centralina che supera il limite dei superamenti annuali (115 rispetto ai 35 della norma) e della media annua è l'EN02 situata all'interno dell'assessorato all'ecologia;
- tutte le altre centraline forniscono dati nei limiti previsti dalla normativa (D. Lgs 60/02) ivi compresa la centralina ENAIP, che pur essendo collocata a circa 100-150 m da EN02 fornisce i valori più bassi del parametro polveri sia come media annuale (23µg/Nmc) che come numero di superamenti annuali(4);
- l'unico superamento della media annuale di 40µg/Nmc si ha nella centralina EN02;
- tutte le altre centraline della zona industriale di Bari ossia EN04 San Paolo, EN01Bitonto, EN05 Palo del Colle e Bari CIAPI, hanno un numero di superamenti rispettivamente pari 12, 24, 18, 16 quindi a livello ampiamente rispettoso dei limiti massimi previsti dalla norma (35 superamenti). Alla luce dei risultati della precedente tabella appare inconfutabile che la stazione EN02 risulta out of rule per motivi tecnici dovuti probabilmente a mancata taratura della stessa;
- al riguardo l'ARPA ha effettuato una campagna analitica su tutti i parametri, ivi compresi le PM10 e PM2.5, con laboratorio mobile posizionato all'interno della sede ENAIP, quasi a metà strada tra la postazione delle centraline EN02 ed ENAIP. La campagna analitica si è svolta dal 5 Agosto al 20 Settembre 2010. Sono stati in ogni caso, nel citato periodo, registrati dati di PM10 costantemente inferiori a quelli misurati dalla stazione EN02. I dati di PM2.5 sono risultati sempre inferiori ai limiti della normativa di riferimento. Tali dati sono stati confermati con il campionamento ad alto volume e successiva analisi gravimetrica. Conclude l'ARPA che il monitor di PM10 della cabina EN02 fornisce dati non accurati ed affetti da una sovrastima, verosimilmente a causa di una anomalia strumentale con conseguente revisione e annullamento (stralcio) dei problemi posti dalla stessa ARPA nell'ambito del proprio parere in merito ai parametri PM10 e PM2.5.

Sotto diverso profilo l'ARPA Puglia, per quanto riguarda il ciclo delle acque, evidenzia sia il fatto che l'azienda non abbia fatto alcun riferimento al DM 185/2003 in tema di riutilizzo di acque reflue ivi comprese le acque di prima e seconda pioggia, sia la scelta del sistema di approvvigionamento di acqua di falda in caso di emergenza pari a circa 1l/s. Le valutazioni sulla qualità delle acque apportate nello studio si basano sulla conoscenza dei dati di pochi pozzi risultati attualmente in uso, mentre non è noto il reale numero dei pozzi esistenti e delle relative portate emunte nonché il reale stato della falda.

Infine, l'ARPA sottolinea la mancanza dello studio di impatto elettromagnetico richiesto.

6. Osservazioni del Pubblico interessato

Le principali osservazioni del pubblico interessato riguardano essenzialmente i seguenti argomenti:

- a. titolo di proprietà dell'area
- b. assenza del nulla Osta ENAC
- c. efficienza energetica dell'impianto
- d. mancata previsione del monitoraggio in continuo diossine ed il monitoraggio dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 133/05
- f. elevata tossicità delle ceneri
- g. necessità di conseguire specifica AIA per l'esercizio dell'impianto
- h. mancanza del nulla osta dell'Autorità di Bacino.
- i. mancanza di correlazione tra la presenza della Centrale ed alcuni strumenti pianificatori generali quali il PEAR ed il PRQA oltre al Piano di gestione dei rifiuti della Regione Puglia e quello della Provincia di Bari.

Le citate osservazioni sono puntualmente riscontrate nella narrativa e nelle conclusioni del presente

parere.

Quanto al problema del monitoraggio si fa rilevare che il comitato ritiene opportuno prescrivere l'adozione di tecniche di campionamento in continuo delle diossine da concordare con ARPA Puglia, secondo quanto prescritto dalla l.r. 44/08 per impianti analoghi, nonché il monitoraggio previsto dal D. Lgs. 133/05.

CONCLUSIONI

Si ritiene, per quanto esposto in narrativa, che la proposta progettuale in questione, successivamente al parere espresso dal Comitato regionale VIA nella seduta del 05.09.07, sia stata integrata ed aggiornata con soluzioni impiantistiche significative in sintonia con le BAT, migliorando sensibilmente e mitigando gli impatti negativi riguardo le principali componenti ambientali.

In particolare:

- Per quanto riguarda il comparto atmosferico i dati analitici rivenienti dalle centraline della zona industriale e riguardanti i parametri PM10 e PM2.5 rientrano nei limiti della norma fatta eccezione la centralina EN02, i cui dati sono poi risultati sovrastimati a seguito di verifica analitica effettuata dall'ARPA. Tutti gli altri parametri risultavano già nei limiti previsti dalla normativa.
- Al riguardo del comparto idrico l'approvvigionamento di acqua di falda è limitato solo al periodo di fuori uso dell'acquedotto ASI per cui verosimilmente i quantitativi di acqua emungibile non possono essere previsti ma potrebbero non essere di rilevante quantità.
- La centrale a CDR risulta coerente con quanto previsto dai principali strumenti pianificatori regionali quali il PEAR, il Piano di gestione dei rifiuti Regionale. Aggiungasi a quanto sopra la nota quanto evidenziato dal Servizio Rifiuti nel corso del procedimento. L'impianto di Modugno gode delle agevolazioni (CIP6/92) che rendono conveniente l'impiego energetico di tale combustibile con conseguente riduzione del costo del combustibile CDR.
- Le tecnologie adottate nella centrale in oggetto possono ritenersi le migliori disponibili attualmente: vedasi il forno a letto fluido, il filtro di abbattimento delle polveri, il filtro SNCR di abbattimento degli NOx integrato, nella versione ultima, con un ulteriore filtro catalitico SCR.
- L'utilizzo del CDR come combustibile va ritenuto, coerentemente con quanto previsto dal trattato di Kyoto sulla diminuzione dei gas climalteranti e da quanto previsto dal PEAR, una sostanziale misura di compensazione in quanto consente la mancata emissione di una notevole quantità di CO2 in atmosfera a causa del mancato utilizzo come combustibile dei combustibili tradizionali quali metano o gasolio. Il CDR infatti, anche se non utilizzato come combustibile, avrebbe prodotto, se smaltito in discarica, lo stesso quantitativo di CO2 prodotto con la combustione anche se con una cinetica differente. Tuttavia, trattandosi di nuovo impianto, si rende necessario prevedere uno specifico piano di compensazione delle emissioni con ricadute a favore del territorio comunale interessato.

In caso di realizzazione e messa in esercizio dell'impianto, sarebbero necessarie le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche venga eseguita una campagna di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche all'entrata a regime dell'impianto;
- venga annualmente presentato lo stato di emissioni dei microinquinanti quali PCDD/F, PCB ed IPA;
- dopo il primo anno di gestione l'azienda invii alla Regione il consumo di acqua di falda si da avere contezza dell'entità del consumo di acqua di falda prelevata in caso di emergenza ossia di mancato approvvigionamento da parte del consorzio ASI;
- per quanto riguarda il ciclo delle acque l'azienda non ha fatto alcun riferimento al DM 185/2003 in tema di riutilizzo di acque reflue ivi comprese le acque di prima e seconda pioggia. Orbene l'azienda presenti durante il 1° anno di esercizio un progetto che consideri il recupero delle acque di prima e seconda pioggia, opportunamente trattate;

- venga definito un piano di campionamento in continuo delle diossine, soggetto all'approvazione da parte di ARPA Puglia, e di monitoraggio secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
- l'impianto venga prioritariamente destinato al CDR prodotto in ambito regionale.

Al riguardo del vincolo paesaggistico richiamato dal DM 1/8/85, nel rimarcare l'autonomia di questo procedimento rispetto alla VIA in quanto riferito all'attuazione dell'articolo 44 del D. Lgs. 42/04, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici in data 5/1/2011 ha inviato il seguente parere: "...Considerato che tali modificazioni, qualora realizzate, si tradurrebbero in una totale perdita di qualità dell'attuale sistema paesaggistico oggetto di tutela che residua nell'ambito fortemente antropizzato del territorio circostante, in quanto di carattere totalmente distruttivo e non reversibile nel tempo, si ritiene la localizzazione dell'intervento non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato."

Il Comitato Reg.le di V.I.A. pur rilevando che:

- le questioni sopra esposte e gli aggiornamenti tecnologici effettuati hanno consentito un ulteriore incremento delle tutele ambientali;
- i valori di emissione registrati da ARPA di PM10 e PM2.5 risultano entro i limiti della vigente normativa, contrariamente a quanto precedentemente riportato e posto alla base di tutte le osservazioni delle associazioni ambientaliste, comitati cittadini e soggetti a vario titolo portatori di interesse, nonché del Comune di Modugno;

prende atto del su citato parere della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del 05.01.11, ostativo alla realizzazione dell'impianto, e, pertanto, esprime parere contrario alla realizzazione dello stesso.

Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10, pubblicato sul BURP n. 79 del 20 maggio 2011, recante le modalità e la disciplina del funzionamento del Comitato Regionale per la VIA, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii.;

Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, nell'ambito del procedimento integrativo di V.I.A., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 17.01.2011, parere sfavorevole all'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ubicato in Via Fiordalisi - Zona Industriale - Comune di Modugno (Ba), proposto da EcoEnergia S.r.l., con sede in Massafra (Ta), c.da Forcellara San Sergio -;
- di notificare il presente provvedimento al proponente ed agli enti interessati, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento sul BURP, a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul sito web della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Dirigente a.i. Il Dirigente del
dell'Ufficio VIA/VAS Servizio Ecologia
Ing. C. Dibitonto Ing. A. Antonicelli

Il Funzionario amministrativo P.O. VIA
Sig.ra C. Mafrika
